



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 77

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 29/01/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020403935490

Esito: RINVIO AL 03/02/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TEDESCHI GIUSEPPE.....	5
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. ITALIANO.....	5
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MAZZONI MARCO.....	7
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	8
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. RADA.....	27
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE.....	30
CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR M. BUCCOLIERO.....	34
CONTROESAME DELLA DIFESA, E. MATTESI.....	45
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	46
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. ITALIANO.....	49
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	50
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO.....	52
DOMANDE DEL PRESIDENTE, DOTTORESSA S. D'ERRICO.....	52
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	59
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE.....	62
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO PERLI FRANCESCO.....	63

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 29/01/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sono presenti i testi Tedeschi e Mazzoni.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone per il verbale. Presidente, vorrei ritornare brevemente sulla ordinanza che questa Eccellentissima Corte ha emesso nella scorsa udienza del 27 gennaio, in ordine alla istanza di legittimo impedimento professionale, depositato da chi vi parla il 3 gennaio del 2020. Io non ero presente, mi è stato rappresentato quello che è il tenore dell'ordinanza, né ho avuto modo di estrarre copia, io non ero presente, una delle rarissime udienze in cui non sono stato presente perché vi

era un concomitante impegno professionale, ma quella udienza non era calendarizzata e non riguardava particolarmente la mia posizione, quindi non ho inteso rappresentare alcuna forma di impedimento alla Corte. Ma vi è che l'impedimento che invece ho prospettato con quella istanza scritta riveste i caratteri dell'assoluta delicatezza. Mi pare che nella istanza io l'avessi rappresentato, perché nel momento in cui ho scritto che trattasi di una vicenda processuale che ha ad oggetto come tema decidendum il reato di disastro, di omissione dolosa e di cautele antinfortunistiche di cui agli Articoli 434 e 437, che vede imputato Fabio Riva... direttore dello stabilimento, va da sé che la vicenda è evidentemente una vicenda particolare che riguarda lo stabilimento Ilva di Taranto. Ho rappresentato altresì che viene su impugnativa del Procuratore Generale di numerose Parti Civili. Ora, al fine di ulteriormente mettere questa Corte nelle condizioni di poter valutare e bilanciare quelli che sono gli interessi e quindi quella che è la concretezza dell'impedimento che vi adduco, io vi produco quella che è la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, oggetto di impugnativa da parte del Procuratore Generale, è una sentenza di 414 pagine, in uno a quello che è il ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore Generale avverso la sentenza che ha visto gli imputati Riva Fabio e Capogrosso Luigi essere mandati assolti per i reati oggetto di contestazione. Sei anni di reclusione in Primo Grado. Io, in ragione di questa produzione, di questa integrazione e di questa produzione documentale, chiedo che le Signorie Vostre Illustrissime possano rivedere ed eventualmente revocare l'ordinanza emessa nella udienza del 27 gennaio ultimo scorso.

AVVOCATO V. VOZZA – L'Avvocato Vozza si associa e fa propria l'istanza avanzata dall'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, decideremo entro la fine dell'udienza. Il Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Si riporta alla sua precedente conclusione. Ovviamente quella documentazione soltanto ai fini di deliberare sulla richiesta della Difesa odierna?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la richiesta va intesa in questo senso, credo. Vero, Avvocato Perrone, ai soli fini della richiesta di revoca dell'ordinanza che abbiamo emesso alla scorsa udienza?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, come fatto storico, perché poi avrà anche una sua ricaduta giuridica, perché è evidente che ci sarà anche un parziale ne bis in idem. Però è materia di discussio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il Pubblico Ministero le sta chiedendo se lei chiede l'acquisizione di questo documento o solo al mero fine di valutare l'istanza?

AVVOCATO L. PERRONE – Solo al mero fine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il momento.

AVVOCATO L. PERRONE – Solo per il mero fine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, decideremo entro la fine dell'udienza. Per il momento ci sono i testi Tedeschi e Mazzoni.

AVVOCATO L. ITALIANO – Presidente, l'Avvocato Italiano. Ho parlato con i colleghi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Erano stati citati altri testi per l'udienza odierna? Ma arriveranno?

AVVOCATO L. ITALIANO – Io solo Tedeschi ho.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so. Mazzoni forse è dell'Avvocato Della Valle. Sì, infatti, è così, l'appunto era corretto.

AVVOCATO L. ITALIANO – L'Ingegner Tedeschi può essere esaminato in pochi minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se per voi non è un problema, sentiremo prima l'Ingegner Tedeschi. Buongiorno, si accomodi. Lei è qui per rendere testimonianza, legga la formula di impegno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TEDESCHI GIUSEPPE

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Giuseppe Tedeschi, nato a Corato il 12.09.1954; residente a Bari, in via Pietro Ravanas 342.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Italiano, può procedere con l'esame del teste.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. ITALIANO

AVVOCATO L. ITALIANO – Ingegnere, Avvocato Italiano per Pierfrancesco Palmisano. Lei che lavoro svolge adesso e che lavoro svolgeva nel 2010/2011, se può riferire alla Corte?

TESTE G. TEDESCHI – Allora, nel 2010 Protezione Civile, responsabile del Servizio Protezione Civile; nel 2011 responsabile del Servizio Rischio Industriale; poi sono andato in Autorità di Bacino, oggi sono responsabile dell'Osservatorio Fitosanitario

Agricoltura.

AVVOCATO L. ITALIANO – Grazie. Andiamo subito al dunque. Lei si è interessato della delibera della Giunta Regionale numero 1.504, del 4 luglio 2011?

TESTE G. TEDESCHI – Del 4 luglio...

AVVOCATO L. ITALIANO – Se posso far vedere il documento, in modo tale da ancora di più accelerare. È un documento che è stato già acquisito agli atti del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo sottoponga comunque alle parti.

(L'Avvocato Italiano mostra il documento in oggetto al Pubblico Ministero e, successivamente, lo pone in visione al teste)

AVVOCATO L. ITALIANO – Ingegnere, io ho solo qualche richiesta. Riconosce quel documento?

TESTE G. TEDESCHI – Secondo la data sì. È passato un po' di tempo.

AVVOCATO L. ITALIANO – Le volevo chiedere questo: a pagina 21.423 si parla del servizio di rischio industriale.

TESTE G. TEDESCHI – Sì.

AVVOCATO L. ITALIANO – Quindi stiamo parlando di lei e del suo ufficio, è corretto?

TESTE G. TEDESCHI – Sì, istituito da poco. Sì.

AVVOCATO L. ITALIANO – Senta, può riferire alla Corte chi era il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo Istruttore? Se lo sa, eh.

TESTE G. TEDESCHI – Se non ricordo male, Pierfrancesco Palmisano.

AVVOCATO L. ITALIANO – Scorrendo il testo, andando al punto 12, pagina 21.426.

TESTE G. TEDESCHI – Sì.

AVVOCATO L. ITALIANO – Può riferire alla Corte – diciamo – quel punto se è stato predisposto dal suo ufficio e anche dall'odierno imputato, l'Ingegnere Pierfrancesco Palmisano? Se lo ricorda, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale punto?

AVVOCATO L. ITALIANO – Ho detto prima il punto 12.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma siccome che...

AVVOCATO L. ITALIANO – Ho detto pure la pagina, Pubblico Ministero, 21.426.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa dice?

AVVOCATO L. ITALIANO – Ah, non ce l'ha il testo?

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

AVVOCATO L. ITALIANO – Glielo do io.

(L'Avvocato Italiano pone in visione al Pubblico Ministero il documento in oggetto)

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie.

AVVOCATO L. ITALIANO – Prego. Ingegnere, ha trovato il punto?

TESTE G. TEDESCHI – Sì, sì, l'ho trovato. La domanda qual era, chiedo scusa?

TESTE G. TEDESCHI – Diciamo, quel punto lì se è stato da voi predisposto, il punto 12 e anche dal rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo Istruttore, dall'Ingegnere Pierfrancesco Palmisano.

TESTE G. TEDESCHI – Come istruttoria sì.

AVVOCATO L. ITALIANO – Come istruttoria sì.

TESTE G. TEDESCHI – Sì.

AVVOCATO L. ITALIANO – Va bene. Presidente, io non ho altre domande da porre al teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Pubblico Ministero, vuole procedere al controesame?

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili? C'è controesame delle altre Difese? No. Ingegnere, la ringraziamo.

TESTE G. TEDESCHI – Grazie. Il documento lo lascio qui?

AVVOCATO L. ITALIANO – Presidente, io chiedo l'acquisizione, giusto perché rimanga.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha già prodotto lei.

AVVOCATO L. ITALIANO – L'no già prodotto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, giusto per comodità di consultazione. Se non ci sono opposizioni - non ci sono - lo alleghiamo al verbale odierno. Grazie, può andare.

TESTE G. TEDESCHI – Grazie a voi, arrivederci.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo entrare il teste Mazzoni. Buongiorno. Lei è qui per rendere testimonianza, legga la formula di impegno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MAZZONI MARCO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GENERALITÀ: Marco Mazzoni, nato a Prato il 12 maggio 1946; residente a Firenze, in via Francesco Puccinotti numero 43.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato indicato dalla Difesa.

AVVOCATO M. RADA – L’avevamo citato anche noi, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Rada.

AVVOCATO M. RADA – Come volete fare, allora?

AVVOCATO L. PERRONE – È anche teste Difesa dell’imputato Riva. Magari seguiamo l’ordine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora procederemo seguendo l’ordine.

AVVOCATO M. RADA – È indifferente. Va bene che inizi il collega, poi noi continuiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se vuole iniziare lei Avvocato Perrone, penso che i suoi colleghi non abbiano Parti Civili.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, Dottore.

TESTE M. MAZZONI – Buongiorno.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, può descriverci il suo curriculum formativo professionale?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Brevemente, io mi sono laureato in chimica presso l’Università degli Studi di Firenze ormai cinquanta anni fa. Dopo la laurea ho avuto un primo periodo di lavoro in un laboratorio di analisi chimico-cliniche di un ospedale a Prato; dopodiché, sempre nella A.S.L., all’epoca si chiamava U.S.L. di Prato ho avuto la responsabilità del Laboratorio di Tossicologia Industriale; a seguire ho avuto la responsabilità del Presidio Multizonale di Prevenzione Ambientale, che è poi confluito, quando c’è stata la legge sulle ARPA, nell’ARPA Toscana. Lì sono stato responsabile del Dipartimento Provinciale di Prato e successivamente di un settore tecnico della Direzione Centrale. Quando mi sono allontanato da ARPA Toscana per andare in pensione, mi sono dedicato alla libera professione che tuttora svolgo.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei si è occupato di procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Di quanti procedimenti si è occupato nella sua vita professionale?

TESTE M. MAZZONI – Non li ho contati, ma certamente siamo intorno ad una cifra elevata, circa 200, qualcosa meno, qualcosa più, non glielo saprei dire.

AVVOCATO L. PERRONE – In quali settori industriali ricadevano il rilascio di queste autorizzazioni?

TESTE M. MAZZONI – Un po' in tutti i settori industriali, in particolare le installazioni della chimica, ma anche centrali a carbone, anche centrali turbogas. Insomma, di tutti i settori. Nei gruppi istruttori spesso non si fa distinzione tra un settore e l'altro.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, io vorrei abusare un po' della sua competenza e della sua esperienza perché ci spiegasse i vari passaggi del procedimento. Ora, cominciando proprio dall'inizio, ci può spiegare come si avvia la procedura per il rilascio dell'AIA?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Allora, ci sono due diverse fattispecie: una è quando l'istanza è del gestore per una modifica sostanziale, o per una modifica non sostanziale e l'altra fattispecie è quando invece l'avvio del procedimento deriva dalla Direzione della Salvaguardia Ambientale. Salvaguardia Ambientale si chiamava all'epoca.

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso è Valutazione Ambientale.

TESTE M. MAZZONI – Adesso è Valutazione Ambientale, però è sempre la stessa direzione. Quando c'è – appunto – un avvio di procedimento proveniente dal Ministero, dalla Direzione Salvaguardia Ambientale, in tutti e due i casi c'è un avvio di procedimento, che si fa sulla base di quanto descritto e prescritto dalla Legge 241/90 e sue successive modificazioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi nel procedimento AIA si applica la 241/90?

TESTE M. MAZZONI – Senza dubbio, l'avvio di procedimento è con la 241/90, credo l'Articolo 7 e Articolo 8, ora però non ho la legge davanti agli occhi, quindi non glielo so dire. Fatto questo, ovviamente l'avvio di procedimento viene notificato al soggetto a cui è destinato il provvedimento, cioè in questo caso in tutti i casi al gestore dell'installazione. A quel punto, la procedura prosegue con la valutazione della domanda del gestore, dell'istanza del gestore, perché se c'è una istanza che viene dal gestore, ovviamente, a corredo dell'istanza, c'è una documentazione che deve essere valutata.

AVVOCATO L. PERRONE – E nello specifico della istanza presentata dal gestore Ilva, cosa rappresentava come allegato, cosa fu allegato? Per dare anche una misura e una cifra della documentazione che fu poi sottoposta al vaglio.

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì. Una documentazione amplissima, non sono tre paginette, è una documentazione molto corposa. Chi è che valuta questa...

AVVOCATO L. PERRONE – Le chiedo in particolare: vi erano, per esempio, gli allegati

descrittivi degli impianti, tutti i cicli produttivi, le autorizzazioni di cui l'impianto già godeva?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Erano oggetto gli allegati alla domanda di autorizzazione integrata?

TESTE M. MAZZONI – Sono in realtà le schede A), B), C), D), E), F), G), fino a G), che richiedono la descrizione di tutte codeste informazioni che devono essere prodotte dal gestore.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi parliamo di una documentazione molto copiosa, mi pare di comprendere.

TESTE M. MAZZONI – Molto copiosa. Allora, chi è che valuta questa documentazione? Il primo screening lo fa ISPRA, che ha una convenzione con il Ministero.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni Dottore, quando parla di screening fa riferimento a quelle schede A), B), C)?

TESTE M. MAZZONI – Sì, quelle, quelle.

AVVOCATO L. PERRONE – Che sono relative alla produzione documentale in allegato del gestore?

TESTE M. MAZZONI – Esatto. Quindi ISPRA valuta se questa documentazione è conforme a quanto previsto e redige una relazione istruttoria. Una relazione istruttoria che si compone di due parti: una prima parte descrittiva e una seconda parte che è relativa a delle proposte di prescrizione. Quindi ISPRA valuta la domanda, ne trae le prime conseguenze e poi redige una proposta di prescrizioni relative – appunto - all'impianto. A quel punto entra in gioco il Gruppo Istruttore, che è stato nominato dal Presidente della Commissione IPPC.

AVVOCATO L. PERRONE – Prima di arrivare a questo, lei ricorda se nel procedimento, nel rilascio finalizzato al rilascio dell'AIA all'Ilva di Taranto, vi era stata anche una precedente attività svolta dalla Segreteria Tecnica nel periodo 2005/2006?

TESTE M. MAZZONI – Ne ho notizia, però...

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa se intervengo Presidente, anche per la Difesa, ma non ha chiarito il teste in che qualità è intervenuto in relazione all'AIA che riguardava l'Ilva di Taranto.

AVVOCATO L. PERRONE – Il Dottor Mazzoni?

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

AVVOCATO L. PERRONE – Stavamo arrivando. Eravamo arrivati all'aspetto preliminare della valutazione dell'ISPRA e poi del lavoro che iniziava subito dopo dal Gruppo Istruttore, però prima di questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, secondo me è importante invece che si capisca.

AVVOCATO L. PERRONE – Se mi fate andare avanti. Stiamo cercando di chiarire i passaggi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché dobbiamo considerare che in questo procedimento ci sono delle persone sotto processo proprio per il rilascio dell'AIA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, ma è una opposizione la sua? Che cosa è? Cioè, ha interrotto l'esame e basta, praticamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi riesce difficile comprendere il senso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo condurre l'esame al difensore.

AVVOCATO S. LOJACONO – È cominciata dieci anni fa l'indagine.

AVVOCATO V. VOZZA - (*Interventi fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ritiene di procedere così, per il momento non ci sono rilievi. Prego, può proseguire.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi pare che io stia procedendo dando le varie scansioni temporali. Il teste ha adesso evidenziato quelle che sono le attività preliminari rispetto all'inizio della sua attività, stiamo aggiungendo... Io poi ho citato come referente il Gruppo Istruttore, quindi è patrimonio cognitivo di tutti il suo ruolo, adesso lo analizzeremo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo procedere.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, vi è stata questa attività di ISPRA preliminare, che nel rilascio dell'AIA dell'Ilva vi è stata questa ulteriore preliminare anche svolta dalla Segreteria Tecnica nel periodo 2005/2006?

TESTE M. MAZZONI – Ne ho notizia, ma non ho potuto prendere visione, né tener conto di quanto è stato deciso in quella fattispecie.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda quando fu presentata la domanda di AIA da parte dell'Ilva?

TESTE M. MAZZONI – Mah, penso nel 2007, se non... Però io sono entrato in Commissione l'anno successivo, per cui non...

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, lo analizzeremo.

TESTE M. MAZZONI – Non ho dei riferimenti precisi, cioè il mese, quando. Mi pare nel 2007.

AVVOCATO L. PERRONE – Febbraio del 2007. Mi può spiegare nello specifico – e quindi così veniamo al tema processuale che più ci interessa – il ruolo svolto dalla Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, la IPPC?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, la Commissione è istituita con un decreto del Ministro, è composta da ventitré soggetti e se non vado errato è presieduta da un componente tecnico, quindi deve essere un laureato in discipline tecnico-scientifiche.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi può specificare anche le competenze di tutti quanti i

componenti?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Allora, la Commissione è fatta – appunto - da ventitré soggetti, cinque dei quali fanno parte del cosiddetto Nucleo di Coordinamento.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE M. MAZZONI – E poi il Presidente, per ogni installazione che ha presentato istanza o per cui è necessaria una istanza di parte da parte del Ministero, nomina un Gruppo Istruttore. Gruppo Istruttore che è fatto da tre o quattro soggetti, dipende dall'importanza dell'impianto, dei restanti diciotto membri.

AVVOCATO L. PERRONE – Io le rappresento quelli che sono proprio i nominativi e quindi in questo senso dei componenti del Gruppo Istruttore che si sono occupati del rilascio dell'AIA dell'Ilva di Taranto. Sono: lei, il Dottor Stefano Castiglione, il Dottor Marcello Iocca, il Dottor Ingegnere Alessandro Martelli, Consigliere Umberto Realfonzo, Dottor Ingegnere Rocco Simone.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi mi conferma che questi erano i componenti?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, questi erano.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi può specificare le competenze di ciascuno?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I componenti del Gruppo Istruttore?

AVVOCATO L. PERRONE – Del Gruppo Istruttore.

TESTE M. MAZZONI – Dunque, il sottoscritto è un chimico, come ho detto prima; il Dottor Iocca è un geologo; i due ingegneri, l'Ingegnere Martelli e l'Ingegnere Rocco Simone sono due ingegneri, uno ingegnere ambientale, l'Ingegnere Simone e l'altro è un ingegnere che si è sempre occupato di problemi sismici, della sismica e i due Magistrati sono due Magistrati contabili, credo il Dottore Alfonso e il Dottor Castiglione.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Il Gruppo Istruttore, poi mi conferma qual è il compito, deve fornire quale atto?

TESTE M. MAZZONI – Deve fornire un parere istruttorio conclusivo, che è alla fine la somma di tutte le valutazioni fatte sulla base della relazione istruttorie di ISPRA e con la redazione di un parere che comprenda tutte le prescrizioni che devono essere fatte nei confronti dell'installazione, del gestore.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ma l'istruttoria concretamente viene svolta dalla Commissione in composizione plenaria?

TESTE M. MAZZONI – No, no.

AVVOCATO L. PERRONE – O attraverso il Gruppo Istruttore che è composto da membri della Commissione e rappresentanti tecnici degli enti locali...

TESTE M. MAZZONI – Esatto.

AVVOCATO L. PERRONE - ...e un referente del Nucleo di Coordinamento?

TESTE M. MAZZONI – No, il referente del Nucleo di Coordinamento ci può essere, come non ci può essere. In realtà, nel caso dell'istruttoria di Ilva c'è sempre stato, ma in tanti altri casi non è così, non è obbligatorio.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi l'attività istruttoria viene svolta da questi componenti del Gruppo Istruttore e da rappresentanti degli enti locali?

TESTE M. MAZZONI – Degli enti locali, sì. Regione, Provincia e in questo caso i due Comuni di Taranto e Statte.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Ma venendo al Nucleo di Coordinamento, abbiamo detto che è istituito all'interno della Commissione, ma qual è lo scopo del Nucleo di Coordinamento?

TESTE M. MAZZONI – Il Nucleo di Coordinamento ha lo scopo di verificare se il parere istruttorio conclusivo fatto da ogni Gruppo Istruttore è conforme alle regole generali di omogeneità che devono esistere.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi svolge un ruolo di verifica?

TESTE M. MAZZONI – Un ruolo di verifica.

AVVOCATO L. PERRONE – Sul PIC, sul parere istruttorio conclusivo?

TESTE M. MAZZONI – Un ruolo di verifica. Può anche... Se trova delle incongruenze, può anche restituirlo al Gruppo Istruttore con la preghiera di rivalutare le proprie osservazioni. In quel caso il Gruppo Istruttore può prendere in esame quanto suggerito dal Nucleo di Coordinamento o non e in tutti e due i casi lo rinvia al Nucleo di Coordinamento e in quel caso il Nucleo di Coordinamento non ha più facoltà di intervenire, se non di procedere alla trasmissione del parere alla che DSA o DVA, che dir si voglia.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei diceva prima che in relazione al procedimento di rilascio dell'AIA ad Ilva, vi è stata anche la partecipazione sempre di un referente del nucleo di coordinamento ai lavori del Gruppo Istruttore.

TESTE M. MAZZONI – Sì, mi pare di sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che era tale Massimo Corigliano?

TESTE M. MAZZONI – Massimo Corigliano, sì. A volte è intervenuto anche qualche altro, ma a volte è intervenuto direttamente il Presidente della Commissione.

AVVOCATO L. PERRONE – Anche il Presidente della Commissione?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Per ogni impianto soggetto ad AIA esiste un solo Gruppo Istruttore?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda quando venne nominato componente del Gruppo Istruttore?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, io sono stato nominato nella Commissione nel settembre del 2008 e in una delle prime riunioni plenarie il Presidente assegnò per tutte le installazioni che necessitavano di Gruppi Istruttori i diversi Gruppi Istruttori. Io fui nominato anche in quello dell'Ilva, ma all'inizio di ottobre del 2008, ora la data precisa non gliela so dire.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, sarà oggetto poi di successiva produzione documentale da parte nostra, ma è il 3 ottobre 2008.

TESTE M. MAZZONI - Se lo dice lei, sarà vero.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda quando poi fu nominato referente del Gruppo Istruttore per il rilascio dell'AIA allo stabilimento?

TESTE M. MAZZONI – Sì, alcuni mesi dopo, in seguito alle dimissioni dei referenti che erano stati designati, prima uno e poi l'altro, tutti e due si sono dimessi, erano un certo Ingegnere Lamacchia e Ingegnere Rizzo, non mi chieda i motivi per cui si sono dimessi.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi lei diventa referente nell'aprile del 2009?

TESTE M. MAZZONI – Nell'aprile del 2009, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ha detto precedentemente, rispondendo alla mia domanda, che il momento conclusivo dell'attività del Gruppo Istruttore è il rilascio del parere istruttorio conclusivo.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, sempre per cercare di comprendere le varie scansioni procedurali, mi dice poi, una volta che il Gruppo Istruttore licenzia il PIC, a chi viene inviato il PIC?

TESTE M. MAZZONI – Il PIC viene inviato al Nucleo di Coordinamento il quale, fatte quelle verifiche di cui si è appena parlato, invia il documento alla Direzione Valutazione Ambientale.

AVVOCATO L. PERRONE – Alla DVA.

TESTE M. MAZZONI – Alla DVA. DSA o DVA.

AVVOCATO L. PERRONE – La Direzione delle Valutazioni Ambientali poi che deve fare nell'ambito di questo procedimento?

TESTE M. MAZZONI – Normalmente, salvo verifiche interne particolari, viene convocata la conferenza di servizi, che serve – appunto - ad approvare o non approvare il parere istruttorio conclusivo.

AVVOCATO L. PERRONE – Il momento successivo alla conferenza di servizi e poi?

TESTE M. MAZZONI – Dopo la conferenza dei servizi, se approva, ovviamente il tutto viene

trasmesso alla Segreteria del Ministro per l'emanazione del decreto ministeriale, perché tutte le aree nazionali...

AVVOCATO L. PERRONE – E il decreto del Ministro è il momento conclusivo del procedimento?

TESTE M. MAZZONI – Sì, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa efficace.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il parere del Gruppo Istruttore viene sottoposto poi al vaglio – abbiamo detto – della conferenza dei servizi e poi anche del Ministro che emana il proprio articolato.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ciascuno naturalmente di questi organi ha piena autonomia in ordine a quelle che sono le valutazioni del PIC?

TESTE M. MAZZONI – Certamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Anche lo stesso Ministro in sede di emanazione del decreto?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che è abbastanza normale o, comunque, diciamo fisiologico per il Gruppo Istruttore, nell'ambito dell'attività istruttoria di questo procedimento, anche confrontarsi con il gestore?

TESTE M. MAZZONI – Sì, è normale prassi, ma direi che è opportuno, è molto opportuno farlo, anche perché, specialmente in impianti di grossa complessità, è giusto avere dei riferimenti e dei chiarimenti e delle delucidazioni direttamente da chi quell'impianto lo conosce certamente meglio del Gruppo Istruttore e meglio di ISPRA che ha fatto le valutazioni precedenti. Comunque, è normale prassi che si facciano degli incontri con il gestore a cui vengono – appunto – chieste queste eventuali...

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi c'è un livello di interlocuzione con il gestore?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Possiamo dire che è un procedimento partecipato?

TESTE M. MAZZONI – È un procedimento partecipato in quanto lo prevede sia la prima direttiva IPPC Del 1996 e sia la successiva - molto più corposa - del 2010, individuando proprio il gestore come soggetto facente parte del procedimento.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta: questi confronti, nell'ambito del procedimento, avvengono anche con gli enti locali e gli enti di controllo?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, avvengono alla presenza. Cioè, il Gruppo Istruttore nella sua interezza – cioè, la parte nazionale e la parte locale - si incontra con il gestore, quindi tutti sono partecipi.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Nella parte finale dei verbali del Gruppo Istruttore, risulta riportata sempre una dicitura, cioè che i Commissari - ai sensi dell'Articolo 5,

comma 4, del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2007 - sono tenuti ad osservare il segreto sulle attività oggetto dell'incarico. Ora, mi può chiarire questo richiamo normativo, nel senso che era disposto per evitare ingerenze da parte di terzi estranei al procedimento istruttorio o altro?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, questo deriva dal fatto che in quell'articolo, oltre a dire che i Commissari sono tenuti al segreto istruttorio, nel passo precedente dice: "I Commissari sono equiparati per diritti e doveri agli impiegati civili dello Stato". Quindi gli impiegati civili dello Stato, se si va a risalire al documento madre, anzi al D.P.R. madre che è il D.P.R.... Ora il numero non me lo ricordo, ma è un D.P.R. del '57, che disciplina appunto i comportamenti che devono avere gli impiegati civili dello Stato, ha un articolo di cui non ricordo il numero, ma ricordo il contenuto, dice che l'impiegato nello svolgimento delle sue funzioni non può rivelare a chi non ne abbia diritto – a chi non ne abbia diritto – i contenuti delle pratiche o delle cose che sta facendo. Diciamo che tutto questo è riferibile anche a quell'articolo che lei mi ha appena letto.

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere se lei ha ricordo se analoga dicitura fosse riportata in calce anche a quei verbali del Gruppo Istruttore a cui partecipava il gestore.

TESTE M. MAZZONI – Certamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il gestore in quanto – come lei ha già detto e in questo senso vorrei una sua conferma – soggetto partecipante all'istruttoria?

TESTE M. MAZZONI – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha cognizione del Decreto Ministeriale, il 335 del 2017?

TESTE M. MAZZONI – Certamente!

AVVOCATO L. PERRONE – E cosa dispone nello specifico, nel proprio articolato dell'Articolo 4, in materia dell'obbligo del Commissario, sempre in relazione all'attività delle Commissione Istruttorie per il rilascio dell'AIA IPPC?

TESTE M. MAZZONI – In realtà questo articolo amplia la dicitura, dice non soltanto i commissari, ma tutti i soggetti che fanno parte dell'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi contempla tutti quanti i soggetti coinvolti nell'istruttoria.

TESTE M. MAZZONI – Tutti quanti i soggetti, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, all'esito dell'istruttoria il referente del Gruppo Istruttorio redige una bozza di PIC e la sottopone all'analisi del Gruppo Istruttore. Ma il Gruppo Istruttore – le chiedo – ha una propria facoltà anche di proporre proprie modifiche?

TESTE M. MAZZONI – Ma ci mancherebbe altro! Lei deve considerare che il referente è soltanto un primus inter pares, cioè i compiti sono esattamente gli stessi. Il referente ha in più delle cose da fare, che sono più che altro... convoca il Gruppo Istruttore, redige

una bozza di PIC e così via, ma dopo lo partecipa con tutto il Gruppo Istruttore, il quale può proporre tutte le modifiche che sono ritenute opportune e necessarie.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Le farò una domanda, non voglio abusare della sua memoria, però se ha un ricordo che le consta che nel procedimento AIA Ilva vennero svolte trentanove riunioni del Gruppo Istruttore.

TESTE M. MAZZONI – Se sono trentanove non glielo so dire, però sono tutte elencate nella parte...

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda che furono numerose?

TESTE M. MAZZONI – Furono tantissime. Sì, numerose.

AVVOCATO L. PERRONE – Furono tantissime.

TESTE M. MAZZONI – Forse trentanove. Può darsi siano trentanove, ma non ricordo.

AVVOCATO L. PERRONE – A seguito fu licenziato il primo parere istruttorio conclusivo.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Nel 2010, dicembre 2010?

TESTE M. MAZZONI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni.

TESTE M. MAZZONI – Nel settembre 2009.

AVVOCATO L. PERRONE – Nel settembre 2009.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei mi conferma poi che nel dicembre del 2010 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali convocò la conferenza di servizi per il febbraio del 2011?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – La Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali invia poi anche il PIC al gestore perché formuli le proprie osservazioni prima della conferenza di servizi?

TESTE M. MAZZONI – Sì, è normale prassi.

AVVOCATO L. PERRONE – Tanto fu fatto anche da Ilva prima della conferenza di servizi nel febbraio del 2011?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Il gestore ha poi partecipato alla conferenza di servizi del 22 febbraio 2011?

TESTE M. MAZZONI – Sì, all'epoca il gestore e le associazioni ambientaliste dovevano chiedere di partecipare alla conferenza. In realtà, con l'approvazione... cioè, con il recepimento della Direttiva 75 del 2010, che in Italia è avvenuto nel 2014, i gestori ora fanno parte di diritto della conferenza, cioè non devono chiedere di partecipare, ma sono

convocati come...

AVVOCATO L. PERRONE - Cioè, prima chiedevano di essere audite e adesso invece sono parte della conferenza?

TESTE M. MAZZONI – Adesso ne fanno parte di diritto.

AVVOCATO L. PERRONE – Senza diritto di voto?

TESTE M. MAZZONI – Ovviamente senza diritto di voto, ci mancherebbe altro!

AVVOCATO L. PERRONE – Il Ministero della Salute partecipò alla conferenza di servizi?

TESTE M. MAZZONI – Il Ministero della Salute è invitato a tutte le Conferenze di Servizi insieme agli altri Ministeri, degli Interni, del Lavoro... Ora non ricordo, ma anche altri.

AVVOCATO L. PERRONE – Sviluppo Economico.

TESTE M. MAZZONI – Sviluppo Economico, sì, eccetera.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha ricordo che in quella conferenza di servizi vi fu anche l'audizione delle varie associazioni ambientaliste?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Altamarea, PeaceLink, Medici per l'ambiente, Impatto Zero, Legambiente?

TESTE M. MAZZONI – Certo, certo. Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Conferma che in quella sede furono anche illustrate – questo è un punto particolare - le osservazioni della Regione Puglia, della Direzione Generale del Territorio e delle Risorse Idriche del Comune di Taranto?

TESTE M. MAZZONI – Mi pare di sì, ricordo di sì. Non mi chieda il contenuto perché non glielo saprei dire. Non me lo ricordo, ecco.

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda in particolare se la Regione Puglia, in sede di conferenze di servizi, si riservò espressamente di richiedere un eventuale riesame dell'AIA per attuare le prescrizioni in materia di qualità dell'aria in via di definizione da parte della Regione?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Questo fu poi inserito nel decreto da parte del Ministro, come un articolato a sé stante, diverso da quello del parere istruttorio conclusivo.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi lo strumento dell'esame dell'AIA mi pare di comprendere che sia uno strumento comunque fisiologico?

TESTE M. MAZZONI – In una serie di fattispecie, è obbligatorio. Quando è obbligatorio? Quando lo richiede o uno dei soggetti locali, tipo la Regione, perché magari ha approvato una legge di orientamento diversa da quelle prese in esame precedentemente, tipo la legge sulla qualità del risanamento della qualità dell'aria, o la legge sulla salvaguardia e tutela delle acque e così via. Quindi, se sopravviene normativa regionale più aggiornata, è obbligatorio il riesame, la Regione può chiedere il riesame e il riesame

viene concesso. Il riesame è obbligatorio quando c'è l'approvazione da parte della Comunità Europea delle BAT Conclusions così dette, cioè il documento di revisione delle BAT e a quel punto il riesame diventa obbligatorio per tutti gli impianti.

AVVOCATO L. PERRONE – Il verbale poi di conferenza di servizi del febbraio 2011, ricorda che poi fu trasmesso dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali a tutti quanti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi?

TESTE M. MAZZONI – È obbligatorio.

AVVOCATO L. PERRONE – È obbligatorio. Anche in questa nota di trasmissione, a firma del dirigente Dottor Lopresti, si dice, quindi viene trasmesso a tutti quanti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi compreso al gestore e in questa nota di trasmissione del 25 febbraio del 2011 si dice: “Si richiede altresì, ai soggetti in indirizzo – quindi a tutti, ivi compreso al gestore - di trattare il documento allegato come strettamente riservato e di non diffonderlo”. Quindi questo, le chiedo conferma, sempre nel senso di quella partecipazione all'attività istruttoria di cui abbiamo parlato precedentemente?

TESTE M. MAZZONI – Credo di sì. Ora non voglio interpretare il Dottore Lopresti perché non mi spetta, ma se ha scritto così, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Veniamo al tema delle discariche dello stabilimento. In merito alle discariche dello stabilimento Ilva di Taranto, conferma che poiché non era ancora stata iniziata la istruttoria relativa proprio alle discariche, si concordò di pervenire a una conclusione della istruttoria in due fasi?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – E se sì, se questo aveva un riferimento di carattere normativo.

TESTE M. MAZZONI – Sì, un riferimento di carattere normativo c'è, perché si può... Cioè, l'AIA può essere rilasciata per un impianto nella sua interezza o per parti dell'impianto, non mi ricordo qual è l'articolo che lo contempla, ma così è.

AVVOCATO L. PERRONE – È l'Articolo 5, comma 1, lettera O) bis, del Decreto Legislativo 152 del Ministero.

TESTE M. MAZZONI – Se lo dice lei, sarà vero.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie.

TESTE M. MAZZONI – Penso sia vero.

AVVOCATO L. PERRONE - Almeno qualcuno ha fiducia in me quest'aula.

TESTE M. MAZZONI – Io non potrei ricordare. Il motivo per cui le discariche non furono prese in esame è molto semplice, perché ISPRA, che aveva delegato l'istruttoria al servizio rifiuti, non fu in grado di produrre una relazione istruttoria e, come dice la procedura, il Gruppo Istruttore senza la relazione di ISPRA non può procedere. Per cui fu gioco forza

dover dividere il provvedimento in due parti, una che andò avanti e l'altra che è rimasta fuori da quel provvedimento e questo mi pare fu deciso proprio nella conferenza di servizi del febbraio, se ricordo bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. La conferenza di servizi deliberò poi all'unanimità di aggiornare i propri lavori?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Diede mandato alla Commissione IPPC di riesaminare il proprio parere?

TESTE M. MAZZONI – Sì, perché durante la seduta della conferenza c'erano state le audizioni sia del gestore, che commentò i propri... fece le proprie osservazioni, ci furono le osservazioni dei gruppi ambientalisti, per cui la conferenza diede mandato al Gruppo Istruttore di prendere atto di quello che la conferenza ha deciso e di quanto era emerso dalla discussione per redigere la bozza di parere istruttorio conclusivo definitiva.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che fu poi emesso dal Gruppo Istruttore nel successivo mese di maggio?

TESTE M. MAZZONI – A maggio, sì. Non mi ricordo il giorno, ma a maggio, perché poi la DSA convocò per luglio la conferenza di servizi definitiva.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi ci fu poi una seconda conferenza di servizi nel mese di luglio?

TESTE M. MAZZONI – A luglio, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che in questa conferenza di servizi del 5 luglio 2011 parteciparono con diritto di voto il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del Mare, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, Provincia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Commissione IPPC, ISPRA e ARPA Puglia?

TESTE M. MAZZONI – Se c'è scritto nel verbale, sarà così senz'altro. Ora non mi ricordo se c'erano tutti, chi mancava.

AVVOCATO L. PERRONE – Ricorda se vi fu una deliberazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi nel mese di luglio 2011 e che cosa fu deliberato?

TESTE M. MAZZONI – Sì, all'unanimità fu deliberato di approvare il parere istruttorio conclusivo e di procedere con il decreto del Ministro. Fu anche deciso, se ricordo bene, che le raccomandazioni della Regione Puglia, che erano state presentate se non ricordo male con una delibera della Giunta Regionale, fossero inserite poi nell'articolato del decreto, ma senza modificare il parere istruttorio conclusivo.

AVVOCATO L. PERRONE – Okay.

TESTE M. MAZZONI – Mi pare di ricordare che fosse andata così.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Quindi poi mi conferma che il parere conclusivo di

rilascio dell'AIA è il decreto del Ministro?

TESTE M. MAZZONI – È il decreto del Ministro, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Con quella autonomia valutativa di cui abbiamo detto innanzi.

Quindi il parere istruttorio, va da sé – e in questo senso vorrei conferma da parte sua – non è assolutamente vincolante rispetto all'atto conclusivo del procedimento?

TESTE M. MAZZONI – No, è una proposta.

AVVOCATO L. PERRONE – È una proposta. Mi conferma che nel provvedimento di AIA 2011, oltre alla definizione di limiti e prescrizioni nelle normali condizioni di esercizio, è stata anche prevista una specifica disciplina dei transitori, anomalia o eventi incidentali?

TESTE M. MAZZONI – Mi ricordo di sì, non mi chiedo in quale parte del parere, ma sicuramente sì. Tra l'altro c'era anche una prescrizione che riguardava le emissioni diffuse dell'impianto che nel corso di validità dell'AIA avrebbero dovuto essere dimezzate.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, con il consenso della Corte, vorrei sottoporre al testimone proprio degli stralci del provvedimento AIA, in cui si fa espresso richiamo ai transitori di cui ho formulato domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sottoponiamo il documento alle altre parti.

AVVOCATO L. PERRONE – Parliamo del paragrafo 9.2.1 di pagina 825, paragrafo 9.9 del PIC pagina 967 e 968. Cioè sono quelle parti, ho estrapolato le parti del PIC in cui si fa espresso richiamo, espresso riferimento alla disciplina dei transitori o degli eventi incidentali.

(La Difesa mostra in visione il documento in oggetto al Pubblico Ministero)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, sottoponiamo al teste questo estratto.

(Il teste prende visione la suddetta documentazione)

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, dopo aver visionato questi stralci del parere conclusivo?

TESTE M. MAZZONI – Ho letto le parti sottolineate in giallo, non ho letto tutto il resto.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. Mi conferma quindi che era...

TESTE M. MAZZONI – Fanno parte del decreto.

AVVOCATO L. PERRONE – Che fanno parte. Senta, Dottore, lei ricorda... Abbiamo detto che ai lavori del Gruppo Istruttore partecipava anche il supporto di ARPA Puglia.

TESTE M. MAZZONI – Sì, partecipava – diciamo - a supporto della Regione Puglia.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ricorda se per ARPA Puglia avesse partecipato ai lavori del Gruppo Istruttore anche l'Ingegnere Barbara Valenzano?

TESTE M. MAZZONI – Sì. C'è scritto poi in tutti i verbali chi è presente e chi non è presente, in ogni caso ricordo che Barbara Valenzano era stata designata come sostituta dell'Ingegnere Primerano e a volte mi pare che abbiano partecipato anche tutti e due insieme, però vorrei guardare i verbali per dare una...

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha ricordo se la bozza di PIC rilasciata nel maggio del 2011 fosse stata poi mandata anche all'Ingegnere Valenzano?

TESTE M. MAZZONI – Non lo ricordo.

AVVOCATO L. PERRONE – Io le sottopongo in visione...

TESTE M. MAZZONI – Ma presuppongo di sì, perché a tutti i partecipanti viene mandato il resoconto dei verbali.

AVVOCATO L. PERRONE – Rossella Sinisi chi è?

TESTE M. MAZZONI – Rossella Sinisi era una collaboratrice di ISPRA, che all'epoca redigeva i verbali e faceva – appunto – una specie di segreteria... Non una specie, faceva un lavoro di segreteria tecnica.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi è quella che provvedeva poi all'inoltro delle varie comunicazioni.

TESTE M. MAZZONI – Esatto, esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Le sottopongo in visione una mail inviata dalla Dottoressa Rossella Sinisi a tutta una serie di destinatari, relativamente al PIC conclusivo del maggio 2011 licenziato dal Gruppo Istruttore.

(La Difesa mostra in visione al Pubblico Ministero il documento in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, possiamo sottoporre al teste il documento.

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE M. MAZZONI – Sì, okay, ho visto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ha risposto, scusi?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, ho visto.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi conferma che era tra i destinatari del PIC del 2011.

TESTE M. MAZZONI – Confermo.

(Intervento fuori microfono).

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, sì, ha confermato, mi pare che sia venuto a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha confermato perché se l'è ricordato o perché l'ha letto sul documento?

TESTE M. MAZZONI – Perché l'ho letto nel documento. Non me lo sono ricordato, ma è presumibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Leggendolo, magari, le è sovvenuto in mente?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, è prassi consolidata che a tutti i partecipanti che hanno partecipato ai lavori del Gruppo Istruttore viene mandato poi il verbale con gli allegati conseguenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE M. MAZZONI - Viene mandato sempre, quindi non mi meraviglia che sia stato mandato anche questa volta.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, a maggior ragione il provvedimento conclusivo, il PIC conclusivo.

TESTE M. MAZZONI – Certamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, solo un'annotazione per il verbale a futura memoria: questo documento che ha mostrato l'Avvocato Perrone appartiene al fascicolo del Pubblico Ministero e quindi è agli atti del processo. È stato tratto dal fascicolo delle indagini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, era giusto per chiarire il tipo di conoscenza del teste.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma era solo per chiarezza che non è un documento nostro, è un documento che appartiene alle indagini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, ma la mia precisazione era di un tenore diverso, volevo sapere dal teste se leggendo il documento gli era tornato alla memoria questo elemento, oppure, comunque, dal documento e da quella che era la regola...

TESTE M. MAZZONI – La prassi. Sì, la regola era questa. Quindi non mi meraviglia che sia stato fatto così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può proseguire.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, Dottore, lei prima ha anticipato un argomento, che è un argomento assolutamente esiziale in tema di AIA, ovvero quello delle BAT Conclusions 2012, però io vorrei un attimo fare un passo indietro rispetto alle BAT Conclusions del 2012, ovvero le volevo chiedere: ricorda cosa prevedevano le migliori tecniche disponibili del 2005, quelli ai sensi del DM del 31 gennaio del 2005, in relazione allo stoccaggio coperto?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Dunque, ora l'aggettivo preciso non me lo ricordo, ma si diceva che lo stoccaggio, la copertura degli stoccaggi dei parchi minerali potevano essere fatti laddove le dimensioni fossero... ora l'aggettivo forse è adeguate.

AVVOCATO L. PERRONE – Si parlava di quantità non elevata di materiali stoccati.

TESTE M. MAZZONI – O qualità non elevata. Ecco, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Quantità non elevata.

TESTE M. MAZZONI - Questo prevedeva la norma tecnica.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha avuto modo di visionare personalmente i parchi materie prime dello stabilimento di Taranto e – domanda consequenziale – secondo lei, all’esito di tale visita, rientravano per tipologie e dimensione rientravano per tipologia e dimensioni nella quantità di materiale da stoccare non elevata citata nella MTD del 2005?

TESTE M. MAZZONI – Io ho potuto visionare, durante il sopralluogo fatto a giugno del 2010, in quei tre giorni di sopralluogo abbiamo visionato anche il parco minerali ed essendo un parco così sterminato, penso che non potesse rientrare nella definizione del BREF.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi fu...

TESTE M. MAZZONI – Della MTD, scusate.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi fu quello oggetto della vostra valutazione, del vostro ragionamento?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – La copertura totale dei parchi materie prime, minerali e fossili, è prescritta in maniera cogente da qualche normativa?

TESTE M. MAZZONI – Che io sappia, no.

AVVOCATO L. PERRONE – In questo senso lei ricorda se le successive BAT del 2012, veniamo alle BAT del 2012, quindi le successive rispetto alle MTD del 2005, in relazione allo stoccaggio coperto, fossero in qualche modo in continuità con quanto disponevano le MTD o vi fu un momento di cesura definitiva, completa?

TESTE M. MAZZONI – No, mi pare che la dicitura fosse analoga, ora non ricordo gli aggettivi anche lì, ma non c’era un orientamento diverso.

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, ricorda che - come abbiamo detto - le MTD parlavano di quantità non elevate, mentre le BAT 2012 di dimensioni adeguate?

TESTE M. MAZZONI – Sì, può essere così, sarà così senz’altro. Come ripeto, non ricordo gli aggettivi. Anche perché delle BAT 2012 io non mi sono occupato, perché il successivo provvedimento di AIA per l’Ilva non è stata opera mia, è stata opera di altri.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma nell’ambito del rilascio AIA, Ilva naturalmente, vi è mai stata una prescrizione inerente alla copertura dei parchi primari?

TESTE M. MAZZONI – No, non mi ricordo. No, no. Non c’è mai stata.

AVVOCATO L. PERRONE – Non c’è mai stata. Può chiarire sulla base di quali valutazioni si basarono le decisioni del Gruppo Istruttore in merito alle prescrizioni sui parchi

minerari e fossili, ovvero quelle di eseguire lo studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione e di realizzare una barriera frangivento per la riduzione delle polveri?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, la prima valutazione che fu fatta deriva dalla conferenza dei servizi del febbraio 2011, laddove il gestore produsse una documentazione fotografica di – se ricordo bene, ma mi pare di ricordare bene – numerosissimi impianti analoghi a quelli di Ilva in giro per l'Europa e anche fuori dall'Europa che non avevano mai coperture dei parchi minerari. Diciamo che la valutazione che fu fatta, fu una valutazione di opportunità suggerita anche dai nostri esperti giuridici, nel senso che i provvedimenti dovevano evitare di essere facilmente impugnabili da parte del gestore e quindi dovevano essere assolutamente conformi e rigorosamente conformi.

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi voi operaste una valutazione anche di resistenza giuridica del provvedimento?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, questo ci fu suggerito opportunamente dai nostri giuristi, insomma.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché in quel momento e in questo senso vorrei... Quando parla di consiglieri giuridici fa riferimento anche ai Magistrati che facevano parte?

TESTE M. MAZZONI – Sì, solo a loro.

AVVOCATO L. PERRONE – Ecco, è giusto per comprendere.

TESTE M. MAZZONI – No, no, ce ne sono altri. Nel Gruppo Istruttore c'erano questi due soggetti che avevano...

AVVOCATO L. PERRONE – Uno era Magistrato del Consiglio di Stato, o sbaglio?

TESTE M. MAZZONI – Sì, credo di sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Erano Magistrati amministrativi?

TESTE M. MAZZONI – Amministrativi, sì. Uno della Corte dei Conti e uno... Mah, non ricordo ora.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, ci può rifare i nomi magari?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, Castiglione e Realfonzo.

AVVOCATO L. PERRONE – Castiglione e Realfonzo. Quindi l'indicazione giuridica fu quella di emettere un provvedimento resistente giuridicamente, alla luce di quella che era la normativa esistente e che era la MTD 2005?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, quella.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi la vostra stella cometa – mi si passi il termine – era la quantità non elevata?

TESTE M. MAZZONI – Sì, esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. E per quale motivo, nella riunione del 14 luglio del

2010, il Gruppo Istruttore ha eliminato la prescrizione della impermeabilizzazione dei parchi e lasciato la prescrizione sullo studio di fattibilità di tale impermeabilizzazione?

TESTE M. MAZZONI – Per un motivo tecnico, molto preciso: che il Gruppo Istruttore non disponeva delle relazioni geologiche che potessero descrivere compiutamente la qualità del sottosuolo del parco minerario e quindi dare una prescrizione tout cour di fare una pavimentazione, si decise che era opportuno farla precedere da uno studio di fattibilità, lo studio di fattibilità che avrebbe dovuto – uno - valutare appunto la qualità geologica del terreno. Perché - faccio un esempio - se sotto il parco minerario ci fosse stato uno strato consistente di argilla, questo strato consistente di per sé era idoneo a non far percolare inquinanti nelle falde sottostanti e comunque questo doveva essere accertato da uno studio di fattibilità. Ovviamente, a seguito del quale, si sarebbe potuto decidere di prescriverlo o non. Però mi risulta che anche nell'AIA successiva questo provvedimento...

AVVOCATO L. PERRONE – Quando parla di AIA successiva, è il riesame AIA del 2012?

TESTE M. MAZZONI – Il riesame del 2012, non sia stato mantenuto esattamente così.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi è stata mantenuta sempre la prescrizione dello studio di fattibilità?

TESTE M. MAZZONI – La prescrizione dello studio di fattibilità, che poi mi risulta essere stato fatto e l'esito è che la pavimentazione non si doveva fare.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, in definitiva, voi nella procedura amministrativa di rilascio dell'AIA e nelle relative prescrizioni vi siete attenuti alle MTD 2005?

TESTE M. MAZZONI – Sì e alle BREF del 2001.

AVVOCATO L. PERRONE – Però, in questo senso, io noto, ho notato che nella parte preliminare del Decreto AIA 2011, quando si riassume tutta quanta la documentazione oggetto di esame, fra la documentazione valutata vi è anche la versione del DRAFT di BREF febbraio 2009 e la versione del DRAFT di BREF del luglio 2009. Ora le voglio chiedere: voi avete tenuto conto e se sì in che termini di questi DRAFT di BREF?

TESTE M. MAZZONI – No, non abbiamo tenuto conto nel senso che i DRAFT sono documenti passeggeri, nel senso che sono bozze e dare una prescrizione sulla scorta solo di bozze di documentazione, seppure di alta competenza tecnica o scientifica, non è compatibile con l'ordinamento.

AVVOCATO L. PERRONE – In questo senso, mi perdoni se la interrompo, per dare proprio una misura ponderale alla Corte, quando parliamo di bozze, lei ha contezza di quante bozze furono emesse dal – abbiamo detto – febbraio 2008 fino al 2012, quando poi fu emesso il provvedimento definitivo, il BREF definitivo?

TESTE M. MAZZONI – Definitivo delle BAT Conclusions?

AVVOCATO L. PERRONE – Le BAT Conclusions, nel contesto spagnolo?

TESTE M. MAZZONI – Se ricordo bene, almeno cinque o sei ulteriori, dopo quella del 2009.

AVVOCATO L. PERRONE – Dovrei correggerla, sono intercorse sette versioni.

TESTE M. MAZZONI - Ah, beh, se lo dice lei, è più informato di me. Comunque ce n'erano state diverse e ulteriori.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, mi pare di comprendere che voi in qualche modo avete valutato questi DRAFT, ma non ne avete tenuto conto alla luce di quelle valutazioni giuridiche di adottare nell'immediato un provvedimento che fosse giuridicamente resistente?

TESTE M. MAZZONI – Resistente, esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Io la ringrazio, ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole procedere dei difensori che hanno indicato come teste diretto il Dottore?

AVVOCATO M. RADA – Pochissime domande, Presidente, alla luce dell'esame completo del collega, per quanto mi riguarda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. RADA

AVVOCATO M. RADA – Buongiorno, Dottor Mazzoni.

TESTE M. MAZZONI – Buongiorno.

AVVOCATO M. RADA – Io le volevo chiedere, prima il collega le chiedeva se ricordava quante riunioni avesse fatto il Gruppo Istruttore per – appunto – l'istruttoria della domanda di Ilva di AIA e ci ricordava che fossero più o meno una quarantina. Lei si ricorda a quante di queste riunioni parteciparono rappresentanti del gestore Ilva?

TESTE M. MAZZONI – Probabilmente... Ora dovrei riguardare, a memoria mi pare sei o sette, circa.

AVVOCATO M. RADA – Giusto per avere un ordine di grandezza rispetto agli incontri che erano del Gruppo Istruttore.

TESTE M. MAZZONI – Sei, sette o otto. Non so dire con esattezza.

AVVOCATO M. RADA – Mi sembra siano nove, tra 2008/2009/2010, però più o meno nell'ordine di misura che diceva, che ricorda. Per quanto riguarda il sopralluogo del giugno del 2010, che è stato anche ricordato da lei prima, diceva: quanto è durato questo sopralluogo, se lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – Tre giorni. Sì, sì, mi ricordo perfettamente.

AVVOCATO M. RADA – Lei sa che cos'è il cronoprogramma del sopralluogo, a cosa serve, da chi viene organizzato?

TESTE M. MAZZONI – Il cronoprogramma della visita viene organizzato dal gestore, ovviamente, perché non c'è una possibilità diversa. Cioè, il Gruppo Istruttore non va... va in una visita conoscitiva e la visita conoscitiva si fa attraverso le tappe che decide il gestore.

AVVOCATO M. RADA – Quanti eravate a partecipare a questo sopralluogo in quei giorni, se lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – Quanti eravamo del Gruppo Istruttore?

AVVOCATO M. RADA – Sì.

TESTE M. MAZZONI – No, non me lo ricordo. Però ci sono i verbali.

AVVOCATO M. RADA – Certo.

TESTE M. MAZZONI – Se mi legge i verbali, lo fa ricordare anche a me.

AVVOCATO M. RADA – Ma oltre ai rappresentanti, ai membri del Gruppo Istruttore, parteciparono con voi anche membri di altri enti di controllo?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

AVVOCATO M. RADA – Che lei ricordi?

TESTE M. MAZZONI – Di ARPA Puglia sicuramente, di ISPRA non ricordo francamente. Però...

AVVOCATO M. RADA – Ci sono i verbali, comunque, che risulta che parteciparono molti rappresentanti.

TESTE M. MAZZONI – Ci sono i verbali che fanno fede, sì.

AVVOCATO M. RADA – Insomma, tre o quattro rappresentanti anche per ISPRA. Nel corso di tale sopralluogo, cioè per sommi capi, per farci capire, come veniva svolta la visita?

TESTE M. MAZZONI – Beh, la visita era organizzata in modo tale da... in tre giorni, che per visitare un impianto come Ilva non sono tanti. Si sono potute visitare le parti più rilevanti dell'impianto, quindi l'agglomerato, l'acciaieria e i parchi minerari. Insomma, tutte le parti fondamentali dell'impianto, per avere proprio una conoscenza anche visiva, perché leggere le carte è una cosa, vedere sia pure in maniera superficiale, perché in tre giorni non si impara un impianto come l'Ilva, però avere una idea visiva dell'installazione è utile.

AVVOCATO M. RADA – E nel corso di questo sopralluogo, ogni qualvolta andavate ad approfondire un determinato settore, ricevevate anche delle spiegazioni da parte del gestore sul funzionamento?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Sennò sarebbe stato inutile.

AVVOCATO M. RADA – Certo. Io le volevo chiedere: lei conosce la Dottoressa Romeo, la

Dottoressa Vittoria Romeo?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, la conosco. Me la ricordo.

AVVOCATO M. RADA – Sa quale fosse il suo incarico per Ilva a quell'epoca, nel 2008/2009?

TESTE M. MAZZONI – No, io ricordo che era presente alle riunioni congiunte con il gestore, lei era sempre presente. Ma credo facesse un lavoro di relazioni esterne o qualcosa del genere da parte dell'Ilva.

AVVOCATO M. RADA – Sì, era responsabile delle relazioni esterne.

TESTE M. MAZZONI – Allora sì, ricordo bene.

AVVOCATO M. RADA – Lei sa se la Dottoressa Romeo possedesse delle competenze tecniche per quanto riguardava lo stabilimento, interloquiva da un punto di vista tecnico?

TESTE M. MAZZONI – No, assolutamente no. Lei credo che avesse una preparazione di tipo giuridico, se ricordo bene.

AVVOCATO M. RADA – Le volevo chiedere un'altra cosa: gli incontri, queste riunioni del Gruppo Istruttore alle quali ha partecipato occasionalmente anche il gestore, dove si svolgevano?

TESTE M. MAZZONI – Gli incontri con il gestore?

AVVOCATO M. RADA – No, nel senso, le riunioni del Gruppo Istruttore...

TESTE M. MAZZONI – Il Gruppo Istruttore si svolgeva nella sede di ISPRA.

AVVOCATO M. RADA – Nella sede di ISPRA, quindi a Roma?

TESTE M. MAZZONI – A Roma, a Roma, sì.

AVVOCATO M. RADA – E per accedere lei sa se c'erano delle procedure attraverso le quali, chi era eventualmente invitato alle riunioni...

TESTE M. MAZZONI – Sì, c'era da rilasciare un documento. Come si fa per l'accesso in luoghi...

AVVOCATO M. RADA - Ma la sede di ISPRA era sempre presso il Ministero?

TESTE M. MAZZONI – No, no.

AVVOCATO M. RADA – No, è separata?

TESTE M. MAZZONI – La sede di ISPRA ha sede separata, in via Italiano Brancati. Cioè, da tutt'altra parte proprio rispetto al Ministero.

AVVOCATO M. RADA – Lei ha mai avuto degli incontri con la Dottoressa Romeo, al di fuori di queste occasioni di riunioni del Gruppo Istruttore?

TESTE M. MAZZONI – No. No, no, lo escludo.

AVVOCATO M. RADA – La ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, prego Avvocato della Valle.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Buongiorno, Ingegnere, Avvocato Della Valle in rappresentanza dell'Avvocato Perli.

TESTE M. MAZZONI – Non sono ingegnere.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Rapidamente, perché credo che alle domande a più parte abbia già risposto. Intanto la prima: lei assume questo incarico intorno al 2008, mi pare nell'ottobre del 2008, per poi divenire Presidente del gruppo nel marzo del 2009. È corretto questo?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - La pratica in sostanza AIA inizia con una domanda - lei ha detto - del 2007. Può dire alla Corte d'Assise quando termina completamente l'iter? L'istruttoria quando finisce, quindi con un provvedimento definitivo?

TESTE M. MAZZONI – Il provvedimento definitivo è il decreto del Ministro che è avvenuto nell'agosto del 2011, se ricordo bene.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Nell'agosto del 2011. Può dire invece, dal punto di vista legislativo, qual era il termine entro cui dalla domanda si doveva completare la procedura?

TESTE M. MAZZONI – Un tempo assolutamente inferiore.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Ecco, per precisarlo, anche perché la Corte non può saperlo. È corretto dire che erano 300 giorni dalla domanda?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sono 150 giorni, più ovviamente le interruzioni per la richiesta di integrazioni, eccetera, o per la valutazione di integrazioni volontarie del gestore. Per cui, diciamo... Non saprei dire quante interruzioni ci sono state, ma sicuramente il tempo doveva essere assai inferiore a quello che in realtà è stato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Quindi diciamo che siamo con un ritardo di circa 1.100 giorni? Cioè, basta fare i conti?

TESTE M. MAZZONI – Basta fare i conti, sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Però i conti sono presto fatti. Questo anche per dare un quadro complessivo. Lei ricorda... Ovviamente mi rendo perfettamente conto che è estremamente difficile ricordarlo, perché il tempo trascorso è molto lungo, però - come è noto - l'Avvocato Perli interviene – poi vedremo in che modo – intorno al 2011. Lei ricorda dal 2011 alla fine quante volte ha visto l'Avvocato Perli presente attivamente ai lavori della Commissione e in particolare qual era – se lo ha fatto ovviamente – il ruolo che ha svolto in quella sede e quale apporto tecnico-giuridico – se lo ha dato

evidentemente, perché non voglio influenzarla – ha dato nel corso di queste... Chiamiamola con molta differenza, sia ben chiaro, perché era legislativamente... però chiamiamole pure riunioni ecumeniche, perché c'era di tutto dentro: dalla ISPRA... Per l'amor del cielo, è la legge che lo prevede, quindi erano riunioni molto complesse e questo a dimostrazione – più che altro - che non siamo in riunioni clandestine, erano riunioni assolutamente complesse e complicate, giustamente. Ricorda lei quante volte ha visto – se lo ricorda – l'Avvocato Perli e se ricorda in particolare qualche contributo che ha dato dal punto di vista scientifico?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, quante volte l'ho incontrato non lo ricordo, sono diverse volte sicuramente, soprattutto a valle del decreto del Ministro che ha approvato il decreto di autorizzazione integrata ambientale, quando si trattava di valutare gli esiti dei ricorsi al TAR, che erano stati fatti da Ilva e sulle modalità con cui l'accoglimento di quei ricorsi di Ilva poteva poi influire sulle modifiche del parere istruttorio conclusivo. Ricordo di aver fatto alcune riunioni, tre o quattro, con questo argomento. Che abbia l'Avvocato Perli partecipato alle riunioni del Gruppo Istruttore non lo ricordo, ma se per caso fosse avvenuto c'è scritto nei verbali, quindi basta rintracciare i verbali.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – L'Avvocato Perli intervenire in modo istituzionale, evidentemente, alla riunione?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, certo. Non c'è motivo di...

AVVOCATO R. DELLA VALLE – L'Avvocato Perli, se lei ricorda, ebbe a mostrare delle lettere al Ministero e alla Commissione per prendere conoscenza, anche sentenze, o comunque provvedimenti giudiziari, se si espresse in questi termini, se fece riferimento a delle sentenze? Lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – No, non ricordo.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Perché, in particolare, poi c'è una lettera, l'Avvocato Perli aveva prodotto al Gruppo Istruttore... È chiaro che non lo può ricordare, io la contesto soltanto per memoria, c'è una lettera datata 4 maggio 2011 che io ora le mostro.

TESTE M. MAZZONI – Sì, se me la fa vedere, volentieri.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – È già prodotta, la riproduciamo in modo che rimanga a verbale, perché in questo maremagnum andarla a identificare. Questa è la lettera, se può leggere anche i destinatari.

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

(La Difesa esibisce al Pubblico Ministero la lettera in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene sottoposto il documento al teste.

(Il teste consulta la lettera in oggetto)

TESTE M. MAZZONI – Ho visto, sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – Sì, lo ricordo.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Se vuole sintetizzare alla Corte cosa significa questo documento.

TESTE M. MAZZONI – Il documento era...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Per agevolare.

TESTE M. MAZZONI – Era indirizzato al Dottor Giuseppe Lopresti, che era il responsabile unico del procedimento e per conoscenza ad altri soggetti, all'Avvocato Pelaggi, al Dottor Mariano Grillo, al Professor Ticali e al sottoscritto. Qui si invita il responsabile del procedimento a tener conto delle sentenze del TAR Puglia, del 24 marzo 2011 e del 29 aprile 2011, che erano relative – diciamo – ad alcuni provvedimenti che erano stati suggeriti o proposti dalla Provincia, dal Comune di Statte, eccetera, che erano relativi – appunto – alla cokeria, in particolare si diceva di invitare a non prescrivere con atto amministrativo sistemi di rilevazione istantanea e continuativa delle emissioni dello stabilimento Ilva di Taranto non previsti dalla legge. Poi si sottolineava come i tempi dell'AIA erano così diradati, da arrecare al gestore dei documenti da un punto di vista legale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non abbiamo capito bene. L'ultima frase che ha pronunciato non si è capita, se si vuole avvicinare un po' al microfono

TESTE M. MAZZONI – Sì, chiedo scusa, perché stavo cercando di leggere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, stava richiamando il contenuto di questa lettera.

TESTE M. MAZZONI – Esatto. L'ultima parte diceva: in disparte si evidenzia che l'abnorme iter procedimentale per il rilascio dell'AIA, tuttora in istruttoria nonostante la domanda dell'Ilva sia del 2007, ha determinato e sta determinando un grave ritardo come danno della Pubblica Amministrazione in capo alla società Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Presidente, l'Avvocato Perli chiede un intervento spontaneo per un'interpretazione autentica, visto che la lettera l'ha scritta lui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo l'esame, però.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Grazie. Ingegnere, un'altra domanda, cambiando il tema, ha già parzialmente risposto alla domanda del collega, il problema della cosiddetta segretezza degli atti. Le chiedo se non sia vero che gli atti della Commissione del

Gruppo Istruttore erano via via inviati e pubblicati, via via che venivano redatti e sottoscritti. È vero questo?

TESTE M. MAZZONI – Sì, erano redatti. I verbali dice lei?

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Sì, i verbali.

TESTE M. MAZZONI – Sì, i verbali sono redatti e mandati a tutti i componenti del Gruppo Istruttore.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – C'era anche una pubblicazione poi, successiva?

TESTE M. MAZZONI – La pubblicazione è sempre stata dei verbali in via riservata, cioè riservata a coloro che hanno accesso ai sistemi informatici del Ministero.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Sì, infatti, volevo precisarle meglio. Nelle cartelle del sito Autorizzazione Integrata Ambientale Ilva 2011, numero 450, del 4 agosto 2011, se le risulta che erano stati già pubblicati tutti gli atti istruttori e gli interventi del procedimento. È facile, basta andare a vedere.

TESTE M. MAZZONI – Non lo so. È una verifica che non ho fatto.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Sì, è una verifica che la Corte potrebbe sempre fare.

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto)

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Le do i dati Presidente. Abbiamo detto: Autorizzazione Integrata Ambiente Ilva 2011, numero 450, 4 agosto 2011. Sono pubblicati gli atti istruttori, gli interventi del procedimento AIA, comprese le memorie e gli interventi degli enti locali della Regione Puglia e delle associazioni ambientaliste, oltre che il gestore Ilva, Comitato per Taranto (*parola incomprensibile*) sezione di Taranto, Comitato Altamarea, Legambiente Taranto, PeaceLink.

TESTE M. MAZZONI – Sì, qui ci sono tutti gli atti relativi alla presentazione di documentazione da parte di tutti i soggetti interessati e delle conferenze di servizi svolti. Non ci sono i verbali dei Gruppi Istruttori.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Va bene Presidente, io non ho altre domande, la ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a voi.

AVVOCATO E. MATTESI – Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei lo ha come teste diretto o controesame?

AVVOCATO E. MATTESI – No, no, come controesame, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come?

AVVOCATO E. MATTESI – Dopo, dopo, dopo il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, il Pubblico Ministero. Ci sono domande? Acquisiamo al verbale questa documentazione sottoposta al teste. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, Dottore. Senta, solo un chiarimento.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha detto che nel parere che avete espresso... Lei era membro della Commissione Istruttoria, da quello che ho capito.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per il rilascio dell’AIA 2011 ad Ilva.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete tenuto conto delle MTD del 2005.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi i limiti emissivi che avete dato come punto di riferimento erano quelli - in AIA, che avete rilasciato – raggiungibili attraverso la dazione delle MTD 2005?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sono quelli. I limiti in alcuni casi sono stati sostanzialmente più bassi, in realtà. Però il punto di riferimento tecnico era quello.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, se io confronto i limiti emissivi, alle convogliate parliamo.

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, alle convogliate.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ci sono nell’AIA 2011, con quelle previste dalle MTD 2005, sono identici?

TESTE M. MAZZONI – Diciamo sono comparabili.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa significa “comparabili”?

TESTE M. MAZZONI – Comparabili significa che in alcuni casi possono essere inferiori, in alcuni casi conformi alla norma. Uguali o inferiori, questo è sempre stato l’orientamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi uguali o inferiori. Benissimo. Lei sa se c’è una differenza tra le MTD del 2005 e le BAT 2012?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, le BAT 2012 devo essere sincero non le ho studiate, perché – come ho già detto prima – non ero più referente dei Gruppi Istruttori, quindi non avevo motivo di essere... Le ho viste, le ho guardate, ma non saprei dirle quanto si discostino dalle MTD, non glielo so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.

TESTE M. MAZZONI – Non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa che i limiti che voi avete stabilito nell’AIA 2011 sono nettamente superiori rispetto a quelli del BREF e BAT 2012?

AVVOCATO V. VOZZA – C’è opposizione a questa domanda Presidente, primo perché dà per scontato un dato fattuale che non risulta tale.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, risulta, perché la perizia è acquisita agli atti.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, lasci perdere la perizia! La perizia sul punto evidentemente esprime una valutazione qualificata, ma una valutazione non è un fatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, nessuna valutazione, sono dati numerici.

AVVOCATO V. VOZZA – Sennò – chiedo scusa - se lei fa riferimento a un dato, visto che è un dato cartolare, lo legge, glielo contesta se ritiene, li leggiamo tutti insieme, la domanda così è inammissibile a mio avviso sommessò, perché peraltro dà come presupposto fattuale una valutazione sua, perché la perizia non dice neanche quello che dice lei, che tale non è.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ai periti, non...

AVVOCATO V. VOZZA – No, Presidente, chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche io vorrei articolare affinché rimanga a verbale la mia opposizione, Presidente, poi ovviamente lei valuterà. Tra l’altro il teste ha dato una risposta specifica, ha detto: “Io non conosco, perché non ho studiato, perché non me ne sono occupato io del riesame dell’AIA, le BAT Conclusions del marzo 2012”. Ha anche detto che il riesame si fa proprio quando vengono pubblicate e due secondi fa ha detto al Pubblico Ministero: “Io non le so rispondere”. Il Pubblico Ministero fa la domanda partendo e dicendo, quindi al di là dell’assunto del Pubblico Ministero che ha già contestato il collega, ma fa la domanda prendendo in considerazione il contenuto delle BAT Conclusions del marzo 2012 che il teste due secondi fa ha detto di non conoscere. Quindi fare la domanda e dire: “Ma lei sa che erano la metà, erano di più, erano di meno”, rispetto ad una persona che ha già detto che non si è occupato del riesame dell’AIA conseguente alla pubblicazione delle BAT Conclusions del marzo del 2012 ritengo che sia inammissibile. Poi, Presidente, ovviamente la decisione è la sua, noi possiamo soltanto opporci. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che volevano intervenire? La domanda è ammissibile, anche se in effetti il teste ha già detto che non conosce. Però conosce questa circostanza perché magari l’ha appresa, qualcosa l’ha detta, ha già riferito su qualcosa relativo al riesame nel corso della sua deposizione. Mi sembra che abbia già fatto accenno che ha saputo, le risulta una data circostanza. Quindi può

rispondere, se ne è a conoscenza, se non è a conoscenza, dirà che non...

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Se mi dà un minuto soltanto. Però è stato indicato su capitoli di prova ben precisi ed è un teste. Ove rispondesse a questa domanda, assumerebbe la qualifica di consulente, perché chiediamo di esprimere un parere su una consulenza, anzi su una perizia già redatta. Anche io mi oppongo, perché rimanga a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile, non ha contenuto valutativo, è un dato oggettivo.

AVVOCATO L. PERRONE – Peraltro – Presidente – la perizia, ricordo a tutti, che non faceva riferimento assolutamente alle MTD e né alle BAT.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la perizia diciamo che non c'entra niente, la domanda è diversa del Pubblico Ministero.

AVVOCATO L. PERRONE – Siccome è il richiamo del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, quella è stata la spiegazione, però la domanda...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma parte da un presupposto non documentato, Presidente! Il Pubblico Ministero fa un'affermazione. Allora, io nelle domande suggestive posso introdurre un dato di suggestione, però nel momento in cui lo introduco devo dare contezza della sua esistenza processuale. Allora, per poter dire e dare sostegno alla argomentazione del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero dovrebbe prendere il dato documentale, dire: "Guardi, questo è il dato documentale, questo è il confronto tra i due documenti, lei ne è a conoscenza di questo caso?". Perché sennò, sul contenuto della sua affermazione, la sua affermazione ha connotati di nocività nel momento in cui fa un'affermazione di principio, tra l'altro per cercare sostegno ha rimandato alla perizia, la perizia non prende in considerazione le BAT Conclusions del marzo 2012. Quindi anche il dato che il Pubblico Ministero utilizza per giustificare la legittimità della sua domanda è un dato destituito di fondamento. Quindi – Presidente - rispetto a questa cosa il Pubblico Ministero potrebbe riformulare la domanda al teste - ad avviso sommerso di questo difensore - e chiedere: "Lei si è occupato dei limiti introdotti dalle nuove BAT Conclusions di marzo 2012?". Se dice di sì si va avanti, se dice di no non andiamo avanti. Sennò è una querelle che non può essere gestita processualmente in questa maniera. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Presidente, scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda comunque è ammissibile. Il Pubblico Ministero le

ha chiesto - se lei può rispondere, risponde, altrimenti dice che non lo sa – se le risulta che quei limiti indicati nell'AIA 2011 fossero inferiori, superiori rispetto a quelle che poi sono state le BAT Conclusions 2012.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Bisognerebbe leggergli la perizia allora, a questo punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, la perizia non c'entra Avvocato, l'ho già detto, non c'entra la perizia, c'entrano le BAT Conclusions. Siccome lei ha detto che con lo conosce, però ha già risposto in sede, mi sembra che abbia già detto qualcosa sul riesame, il Pubblico Ministero le chiede questo. Può rispondere a questa domanda o non ne ha cognizione?

TESTE M. MAZZONI – Se mi riformula la domanda, le sarei grato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Dottore, la domanda è questa: se le risulta che i limiti stabiliti dalle BAT Conclusions 2012 fossero inferiori rispetto a quelli dell'AIA 2011.

TESTE M. MAZZONI – Guardi, non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È semplice la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Un ultimo chiarimento.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa, per quanto riguarda la movimentazione dei materiali pulverulenti, che cosa prevedevano le MTD del 2005, con riferimento al trasporto dalla zona di sbarco ai parchi e alle varie aree dello stabilimento?

TESTE M. MAZZONI – Non me lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – No, non me lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha mai sentito parlare di nastri tubolari?

TESTE M. MAZZONI – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

TESTE M. MAZZONI - Non so cosa sono i nastri tubolari.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sa cosa sono i nastri tubolari? Sono dei nastri completamente chiusi che servono al trasporto del materiale pulverulento.

TESTE M. MAZZONI – Ah, ho capito! Sì, sì, ho capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda – Dottore – se questi nastri tubolari erano anche previsti nelle MTD del 2005?

TESTE M. MAZZONI – Non me lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda. Lei sa che cosa è uno scaricatore in continuo?

TESTE M. MAZZONI – Scaricatore in continuo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In relazione a quale impianto sta parlando, Pubblico Ministero? Lo scaricatore in continuo ce ne sono su diversi impianti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Scaricatore in continuo alle sporgenti, quindi parliamo navi che arrivano agli sporgenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scaricatori o caricatore? Non ho capito. Perché se arriva la nave, che cosa vuol dire: che carica o scarica?

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, la domanda l'ho fatta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io chiedo il chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scaricatore ha chiesto il Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Scaricatore.

TESTE M. MAZZONI – Non sono informato tecnicamente di questi strumenti per scaricare le navi, non glielo so dire, può darsi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa se le MTD...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, ma il teste ha già detto che c'erano delle relazioni ISPRA, eh! Cioè, state facendo le domande al teste che è un amministrativo, sull'aspetto amministrativo dell'AIA e gli chiediamo le cose tecniche relazionate dall'ISPRA?

AVVOCATO L. PERRONE – Quando c'è stato un custode che non sapeva cosa era una caricatrice!

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, il testimone...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, facciamo le domande... Le domande di carattere amministrativo si possono fare!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il Pubblico Ministero non sta facendo nessuna domanda particolarmente tecnica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente. Allora, io mi oppongo a questa modalità...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È il coordinatore del Gruppo Istruttore AIA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, non c'entra niente.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, però è anche vero che deve essere calibrato sul capitolo di prova che io addotto come esame diretto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non solo Presidente.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi sul procedimento amministrativo, non è un tecnico!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Affinché restasse a verbale la mia opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo rientra nel procedimento amministrativo, visto che faceva parte del Gruppo Istruttore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io vorrei formulare l'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, se mi fate solo formulare l'opposizione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Dottore, se lei non è in grado di rispondere per i più svariati motivi, anche se non rientrava precisamente nelle sue competenze specifiche, risponderà in questo senso.

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, certo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei se lo sa risponde, altrimenti non risponde.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è già stata ammessa, è ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma c'è un problema. Un attimo soltanto Presidente, tanto poi decide lei, ci mancherebbe altro, ma dopo che ha sentito la mia opposizione. Siccome io la stavo articolando e sono stato interrotto, non da lei, sono stato interrotto dal collega, se potessi terminare la mia opposizione soltanto affinché restasse a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io chiederei al Presidente di invitare il Pubblico Ministero a fare domande al teste, oltre che attinenti al capitolo di prova, ma soprattutto attinenti alla professionalità del teste e tenendo conto quanto già il teste ha detto nel corso del suo esame diretto. Nel corso del suo esame diretto ha ben spiegato come le relazioni di carattere tecnico le faceva l'ISPRA, che era l'organo tecnico e poi loro facevano il confronto, il controllo di carattere documentale e giuridico ha detto il teste e il sopralluogo è asservito – ha anche detto a domande della collega - a vedere gli impianti. Ma ha detto: “Anche per renderci conto che cosa stavamo andando a autorizzare”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le domande del Pubblico Ministero, da questo punto di vista, sono delle domande – ad avviso di questo difensore - che non possono essere chieste a questo testimone. Il Pubblico Ministero eventualmente li farà a chi si è occupato di queste cose, ma non a questo testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. La domanda è ammessa, la risposta la sentiremo dal testimone. Visto che lei già l'ha data la risposta del testimone, con l'opposizione ha colto l'occasione per fornire anche la risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente. Era inadeguatissima!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È proprio così, invece. È proprio così, invece!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Dottore, le risulta, lei conosce questi macchinari.

TESTE M. MAZZONI – Degli scaricatori in continuo, parla di questi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE M. MAZZONI - No, non li conosco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non li conosce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Dottore, lei sa con riferimento all'area agglomerato che cosa prevedevano le MTD del 2005, in relazione alla depolverazione primaria? Che tipo di filtri prevedevano le MTD? Se lo sa, eh!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione anche a questa domanda, come prima. È sempre una domanda di carattere tecnico, che dovrebbe essere chiesta ai tecnici che hanno fatto l'istruttoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma il teste è un tecnico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, il teste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un tecnico, faceva parte dei cinque componenti del Gruppo Istruttore. Cioè, più di così come competenza non la possiamo individuare. Ripeto, se questa domanda, questo dato conoscitivo non rientra nelle specifiche competenze del Dottore, ce lo dirà. Prego, allora, è in grado di rispondere a questa domanda?

TESTE M. MAZZONI – Se mi ricordo bene, erano filtri elettrostatici, o filtri a manica, o qualcosa del genere.

P.M. M. BUCCOLIERO – O filtri a manica?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi erano previsti anche filtri a manica.

TESTE M. MAZZONI – Se ricordo bene, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell'AIA 2011 avete previsto l'adozione di filtri a manica per l'agglomerato?

TESTE M. MAZZONI – Non me lo ricordo, bisognerebbe rileggere il documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sa quali sono i filtri che garantiscono le migliori prestazioni ambientali tra l'elettrofiltro di cui lei ha parlato e il filtro a manica?

TESTE M. MAZZONI – Forse i filtri a manica.

P.M. M. BUCCOLIERO – A manica. Quindi questo lo sa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, ma ha anche detto che facevano parte delle MTD i filtri elettrostatici.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 300 milioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei poi ha detto – Dottore - che avete fatto dei sopralluoghi in Ilva.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – In questi sopralluoghi che cosa avete visto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione, ha già fatto la domanda e ha risposto il teste. Domanda dell'Avvocato Rada.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sopralluoghi o un unico sopralluogo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, tre ne ha detti Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, tre.

TESTE M. MAZZONI – Un sopralluogo di tre giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un sopralluogo di tre giorni o più sopralluoghi?

TESTE M. MAZZONI – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Uno solo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di tre giorni, a giugno. L'ha detto Presidente, giugno 2010.

TESTE M. MAZZONI – Di tre giorni consecutivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, dico, un'unica...

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, un'unica volta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In un'unica occasione i sopralluoghi sono stati...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha anche detto le aree che aveva visionato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se vuole fare qualche domanda più specifica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la preciso. In questi sopralluoghi siete andati presso l'area cokeria, in particolare a vedere le batterie delle cokerie?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi avete visto?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nella vostra AIA 2011 avete disposto qualcosa in merito alle batterie delle cokerie che avete visto, come ha detto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non si può prendere il documento? Siccome stiamo parlando di un volume di questa dimensione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non interrompa più l'esame del Pubblico Ministero. Glielo dico questa volta, non interrompa più l'esame del Pubblico Ministero, poi in controesame lo prenderà lei il documento, se le interessa il documento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ricorda.

TESTE M. MAZZONI – Che abbiamo fatto delle prescrizioni sulla cokeria è indubbiamente vero, non ricordo quali ora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda quali.

TESTE M. MAZZONI – Me le dovrei leggere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete disposto la fermata delle Batterie 3, 4, 5 e 6 e poi di seguito delle altre, per un rifacimento refrattario?

TESTE M. MAZZONI – Non ricordo. Non me lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.

TESTE M. MAZZONI – No, non me lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l'avete disposto, glielo dico io, perché lo disponeva invece il riesame dell'AIA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, c'è opposizione a questo Presidente!

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, ma che domanda è!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma lo fate finire! La domanda non credo che sia questa. Qual è la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è opposizione alla premessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione ed è di una gravità straordinaria, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché è straordinaria la sua gravità. Perché il Pubblico Ministero sta introducendo un dato - in questa maniera - in maniera assolutamente scorretta, perché sta introducendo un dato che è conseguenza dei limiti delle BAT Conclusions del marzo del 2012. Tant'è che anche per due nanogrammi che non si riuscivano a raggiungere, hanno chiuso le batterie, che andavano a 22 invece che a 20. Quindi il Pubblico Ministero introduce un dato con questo teste in maniera assolutamente surrettizia, quando il teste ha anche detto che lui non è a conoscenza dei limiti delle BAT Conclusions del marzo 2012 e ha fatto una domanda dicendo: "Ma voi l'avete fatto?", introducendo un dato fattuale assolutamente disancorato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa per i motivi che ho già specificato prima.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Visto questa causa che si sta verificando, posso formulare rispettosamente un consiglio al teste? Il consiglio è di non avere paura.

TESTE M. MAZZONI – Io non ho paura.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perché il Pubblico Ministero non mangia ancora i bambini.

TESTE M. MAZZONI – No.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Quindi stia tranquillo, sereno.

TESTE M. MAZZONI – Guardi, io sono assolutamente tranquillo e sereno.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Non vorrei che questo clima... Io posso capire, è un clima che può creare tensioni. Tranquillo, non succede nulla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qui nessuno mangia nessuno. Sono quattro anni, abbiamo

sentito centinaia di testi. Lei, Dottor Mazzoni, deve rispondere sulla base tranquillamente di quello che lei sa.

TESTE M. MAZZONI – Guardi, signor Giudice, io sono assolutamente tranquillo e sereno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non avevo dubbi di questo. Pubblico Ministero, qual è la domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa: siccome l'AIA 2012 prevede una serie di interventi, proprio sull'area a caldo, stavamo parlando delle batterie, in particolare fermate delle Batterie 3, 4, 5 e 6, con il rifacimento dei refrattari, oltre ad altre disposizioni. Voi, quando avete fatto il vostro sopralluogo, di questa situazione - che necessitava questo rifacimento dei refrattari - ve ne siete resi conto, oppure no?

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione. C'è opposizione, perché il Pubblico Ministero introduce questo dato e ha detto, testuale, cito, mi corregga se sbaglio Dottor Buccoliero: “Voi di questa situazione che necessitava il rifacimento ve ne siete accorti?”. Cioè, dando in premessa della domanda come dato storico fattuale quello che tale non è, cioè che al momento del rilascio dell'AIA 2011 queste batterie necessitassero questi interventi. Così non è. Io non voglio darle spiegazioni del perché, ma sappiamo tutti perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l'eccezione è fondata.

AVVOCATO V. VOZZA – Il nondum del riesame dell'AIA e delle BAT Conclusions 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, riformuli la domanda, perché non è detto che in quel momento la situazione fosse identica, parliamo comunque di un anno prima.

AVVOCATO V. VOZZA – Anche perché – Presidente - non dimentichiamo, chiedo scusa se la interrompo e non entro nel merito, dico soltanto come dato temporale che il riesame dell'AIA del 2012 è successivo all'adozione delle BAT Conclusions dell'8 marzo 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero, se ha interesse la riformula.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sono identiche alle MTD del 2005.

AVVOCATO S. LOJACONO – E successivo sopralluogo, soprattutto.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non è vero! Allora, se mi dice questo, io accetto la polemica Pubblico Ministero, lei sta dicendo una cosa gravemente inesatta! Anche perché se fossero evidente per quare motivo le avrebbero emanate, mi perdoni, dopo otto DRAFT, dopo otto bozze, per fare un documento identico al 2005. Ma per piacere!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se ritiene la può riformulare la domanda, nel senso di appurare qual era al momento la situazione. In questo senso sarebbe ammissibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – La situazione era quella rispetto alla MTD del 2005.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Situazione di fatto, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Era quella che rispettava la MTD 2005, nel sopralluogo precedente al BAT Conclusions del 2012!

AVVOCATO V. VOZZA – Era il BREF del 2001 che era quello vigente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, questo i difensori lo possono dire e il Pubblico Ministero non lo può dire. Quindi o non lo può dire nessuno...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma il difensore lo può dire, ma il Pubblico Ministero non lo può chiedere come se non fosse vero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, infatti ho accolto l'opposizione. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. La domanda allora è proprio questa: qual era la situazione che voi avete verificato delle batterie, delle cokerie durante il sopralluogo?

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi oppongo alla domanda, è generica, non si capisce che cosa significhi “la situazione” rispetto a che cosa e rispetto a quale normativa.

AVVOCATO V. VOZZA – Mi associo all'opposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Rispetto alle MTD 2005.

AVVOCATO V. VOZZA – Parliamo peraltro - chiedo scusa e termino - di un impianto di notevolissime dimensioni, che consta di diverse apparecchiature. Quindi la situazione delle batterie è una domanda di una genericità assolutamente inammissibile. Dica cosa vuole sapere: tubi di sviluppo, coperchi di carica, di cosa sta parlando?

P.M. M. BUCCOLIERO – Rispetto alle MTD 2005 voi avete verificato il piano di carica delle batterie?

TESTE M. MAZZONI – Non ricordo, non glielo so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda. Avete verificato la tenuta delle porte delle batterie?

TESTE M. MAZZONI – Ma assolutamente! Non avevamo gli strumenti per farlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco perciò, la domanda iniziale che ho fatto, cioè: che cosa avete verificato, in sostanza? Questo sopralluogo a cosa è servito? Questo deve chiarire.

TESTE M. MAZZONI – No, il sopralluogo è servito a prendere visione di un impianto di grande complessità, come era quello.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. MAZZONI – Per avere davanti agli occhi una panoramica di un impianto che soltanto dalle carte non avremmo potuto comprendere. Il che significa però, signor Pubblico Ministero, che in un sopralluogo di tre giorni non è possibile pensare di capire tutti i dettagli di un impianto e averne una visione – diciamo così – esperta e compiuta, in modo tale da poter dire: “Quello così com'è non funziona, quest'altra cosa così come la vedo non funziona”. Diciamo che non funziona così e lo scopo del sopralluogo era un altro, era quello di rendersi conto visivamente di come era l'impianto, ma non per

entrare in dettagli come lei mi sta chiedendo.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Dottore. Un'ultima domanda, lei ha parlato prima del discorso della impermeabilizzazione e della pavimentazione dell'area parchi.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, come Gruppo Istruttore, aveva a disposizione le analisi della falda sottostante l'area parchi?

TESTE M. MAZZONI – Non ricordo, ma credo di no. Non ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ce l'aveva. Grazie Presidente, ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande? C'è controesame?

AVVOCATO E. MATTESI – Sì, due domande soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mattesi, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, E. MATTESI

AVVOCATO E. MATTESI – Dottore, buongiorno. Chiedo scusa, lei nel periodo in cui è stato referente del Gruppo Istruttore, ha conosciuto l'Avvocato Pelaggi?

TESTE M. MAZZONI – Sì, l'ho conosciuto.

AVVOCATO E. MATTESI – In quale occasione, se ci sono stati degli incontri e se sì, se avete avuto degli incontri anche con riferimento a quelli in cui erano presenti anche i gestori dell'Ilva, il gestore Ilva?

TESTE M. MAZZONI – Sì, ci sono stati tre o quattro incontri presso il Ministero dell'Ambiente, presso la Segreteria Tecnica del Ministro, ai quali io ero invitato in quanto il Presidente della Commissione, che era sempre presente a questi incontri, mi ha invitato a partecipare. Erano incontri di cui ora francamente non ricordo i dettagli.

AVVOCATO E. MATTESI – Gli argomenti che trattavate se li ricorda? Mi rendo conto...

TESTE M. MAZZONI – Me ne ricordo uno, forse e cioè che il gestore si lamentava del fatto che le discariche non potevano essere oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale, ma ho già spiegato prima i motivi per cui questo non si è reso possibile. Poi degli altri incontri francamente non ho ricordo.

AVVOCATO E. MATTESI – Quindi, in quegli incontri Istituzionali l'Avvocato Pelaggi in che ruolo era presente?

TESTE M. MAZZONI – Introduceva la riunione, poi il più delle volte aveva altro da fare e se ne andava e poi tornava alla fine della riunione. Più o meno era questa la modalità.

AVVOCATO E. MATTESI – Va bene, grazie. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri Avvocati che vogliono procedere al controesame?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO - C'è l'Avvocato forse Della Valle che voleva prima...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato poi farà il riesame. Dopo che concludiamo.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Lojacono per il verbale. Pochissime domande a precisazione al Dottor Mazzoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, siccome mi pare che il Pubblico Ministero fosse particolarmente interessato al tema delle competenze rispetto ai lavori del Gruppo Istruttore. Se ho capito bene – e poi l'ho verificato anche esaminando tutti i verbali in atti del Gruppo Istruttore – alle riunioni di questo gruppo di cui lei era il referente, lei con le competenze che ci ha dato era il referente, che con le sue competenze che ci ha riferito era il referente di questo Gruppo Istruttore, nei verbali vedo – e le chiedo di confermarmelo – che alle riunioni del Gruppo Istruttore di cui lei era referente partecipava pressoché sempre qualche rappresentante dell'ISPRA.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto?

TESTE M. MAZZONI – Non pressoché sempre, sempre.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sempre. Io non volevo esagerare, ma lei mi conferma che sempre partecipava l'ISPRA, giusto?

TESTE M. MAZZONI – Sempre, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Vedo addirittura che i verbali del Gruppo Istruttore sono su carta intestata dell'ISPRA.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Spesso si svolgevano nella sede dell'ISPRA questi gruppi?

TESTE M. MAZZONI – Solo nella sede dell'ISPRA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si svolgono nella sede dell'ISPRA e partecipa sempre l'ISPRA, giusto?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome siamo in una Corte d'Assise e non tutti sono tenuti a sapere anche a che cosa corrispondono le sigle, le chiedo se l'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

TESTE M. MAZZONI – È così.

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto?

TESTE M. MAZZONI – È così.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un soggetto pubblico, giusto?

TESTE M. MAZZONI – Sì, certo!

AVVOCATO S. LOJACONO – È un soggetto pubblico. È un soggetto che è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell' Ambiente, giusto?

TESTE M. MAZZONI – Giustissimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tra le sue funzioni c'è quello di supportare il Ministero dell' Ambiente nell' esercizio delle sue funzioni?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un supporto tecnico. I tecnici dell'ISPRA sono dei tecnici competenti nella materia ambientale?

TESTE M. MAZZONI – Assolutamente sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – È il loro mestiere.

TESTE M. MAZZONI – È il loro mestiere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora leggo che in questi Gruppi Istruttori, in cui ci si occupava di rilasciare l' AIA tra l' altro all' Ilva, anzi all' Ilva, per esempio erano presenti – e le chiedo conferma se è vero – dell'ISPRA: Cesidio Mignini, Giampiero Baccaro, Deanna De Taddeo, Barbara Bellomo, Chiara Mercuriali, Claudio Numa, Francesco Andreotti, Rossella Sinisi. Sono tutti componenti dell'ISPRA?

TESTE M. MAZZONI – Sono tutti membri dell'ISPRA. Sì, dipendenti dell'ISPRA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dipendenti dell'ISPRA e sono tutti soggetti - o tutti insieme, o alcuni di essi – presenti ai gruppi istruttori che hanno concorso a rilasciare il PIC relativo all' AIA dell' Ilva. Giusto?

TESTE M. MAZZONI – Giusto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Queste persone vedevano tutta la documentazione che transitava nei Gruppi Istruttori, compresa ovviamente la documentazione tecnica presentata dal gestore e conoscevano gli impianti dell' Ilva?

TESTE M. MAZZONI – Ovviamente sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se – come possono fare tutti – andiamo a vedere questi verbali dei Gruppi Istruttori, oltre all'ISPRA, che viene definito - credo correttamente - supporto ISPRA di questi Gruppi Istruttori, c'è anche un altro supporto, che è il supporto ARPA Puglia. Quindi la domanda che io le faccio: ai lavori del Gruppo Istruttore, che ha poi formulato il PIC, che poi è stato allegato all' AIA dell' Ilva, il Gruppo Istruttore era anche supportato anche dall'ARPA Puglia?

TESTE M. MAZZONI – Sì, non è proprio corretto dire così, perché...

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dica lei.

TESTE M. MAZZONI – ARPA Puglia era – diciamo così – il consulente della Regione Puglia e quindi in quella veste partecipava alle riunioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo per me è ancora più interessante. Era il consulente della Regione Puglia che partecipava ai Gruppi Istruttori, ai lavori dei Gruppi Istruttori, giusto?

TESTE M. MAZZONI – È così?

AVVOCATO S. LOJACONO – E, in quanto partecipante ai Gruppi Istruttori, anche i delegati della Regione Puglia appartenenti all'ARPA ricevevano tutta la documentazione tecnica e venivano messi al corrente sia dei lavori del Gruppo Istruttore e sia della documentazione che ne costituiva la base, giusto?

TESTE M. MAZZONI – Giusto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo detto prima che tra questi incaricati della Regione Puglia, a svolgere questo tipo di attività, c'era anche l'Ingegnere Valenzano. L'abbiamo detto prima, vero?

TESTE M. MAZZONI – Sì, dell'ARPA Puglia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, dell'ARPA Puglia. Giusto?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Solo per un problema di precisione, l'Avvocato Perrone le ha prima mostrato un documento, che era rappresentato da una mail, in cui risulta che Rossella Sinisi, che risulta anche dalla mail essere appartenente all'ISPRA e che lei ha detto occuparsi di una sorta di segreteria.

TESTE M. MAZZONI – Segreteria Tecnica.

AVVOCATO S. LOJACONO – Segreteria Tecnica del Gruppo Istruttore per la distribuzione a tutti gli interessati della documentazione utile per i lavori del gruppo, le ha mostrato questa mail in cui Rossella Sinisi inviava una bozza del parere istruttorio conclusivo a una serie abbastanza – diciamo – folta di soggetti, tra cui Barbara Valenzano dell'ARPA Puglia. Io le chiederei, siccome su questa mail ci sono una serie di sigle, di riconoscere se sul primo e secondo foglio che le mostro c'è anche la sua sigla ed eventualmente di indicarmela con un cerchio con la penna rossa, grazie.

(La Difesa mostra al Pubblico Ministero la documentazione in oggetto e, successivamente, il teste ne prende visione)

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo dico anche per la Corte, siamo a fine maggio del 2011,

quindi in prossimità poi del rilascio dell'autorizzazione. La domanda è: riconosce su questi due fogli che le mostro la sua sigla e se sì se può per cortesia cerchiarmi di rosso. La risposta è sì o no?

TESTE M. MAZZONI – È sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Li ha cerchiati di rosso?

TESTE M. MAZZONI – Li ho cerchiati di rosso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, chiedo alla Corte di acquisire questo documento. Grazie. Anche se è già in atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disponiamo l'acquisizione per il riconoscimento delle sigle. Ha terminato Avvocato, ci sono altre domande?

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori che adesso devono procedere? Un attimo Avvocato, finiamo prima il controesame. Ci sono altri Avvocati che devono procedere al controesame? Avvocato Annicchiarico, deve fare domande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare che sta parlando l'Avvocato Perrone?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Perrone anche in sede di riesame può farlo.

AVVOCATO L. ITALIANO – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO L. ITALIANO – L'Avvocato Italiano. Solo una domanda.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. ITALIANO

AVVOCATO L. ITALIANO - Lei ha conosciuto l'Ingegnere Pierfrancesco Palmisano?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, l'ho conosciuto.

AVVOCATO L. ITALIANO - Che ruolo aveva all'epoca?

TESTE M. MAZZONI – Era il rappresentante nei Gruppi Istruttori della Regione Puglia.

AVVOCATO L. ITALIANO - Sa il suo titolo qual era?

TESTE M. MAZZONI – Ingegnere.

AVVOCATO L. ITALIANO - Avete mai parlato sulla problematica, sullo studio di fattibilità della copertura dei parchi minerari con l'Ingegnere Palmisano? Se lo ricorda, eh.

TESTE M. MAZZONI – No, non me lo ricordo. Francamente non le so dire, mi dispiace.

AVVOCATO L. ITALIANO - Nessun'altra domanda, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in controesame non c'è nessun altro che deve procedere.

In controesame ci sono domande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Annicchiarico per il verbale.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dottor Mazzoni, volevo chiederle una cosa: ma nel corso di questa attività che ha avuto come referente del Gruppo Istruttore, ha mai ricevuto pressioni da parte di qualcuno dell'Ilva, o pressioni da parte di qualcuno del Ministero rispetto a questa procedura o ingerenze particolari? Ha ricordo di qualche episodio?

TESTE M. MAZZONI – Non ricordo nessun episodio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nessun episodio. Senta, anche da parte di altri soggetti che in qualche modo potevano essere riconducibili al Ministero dell'Ambiente, mai sollecitazioni, qualcosa di extra?

TESTE M. MAZZONI – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Ho visto che le vostre decisioni erano prese all'unanimità nel Gruppo Istruttore, non ci sono mai state difformità. Me lo conferma questo dato?

TESTE M. MAZZONI – Glielo confermo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma il dato che quando c'erano aspetti giuridici particolari facevate affidamento sia al Consigliere Umberto Realfonzo, che è un amministrativista e sia al Dottor Stefano Castiglione, che è un Magistrato della Corte dei Conti?

TESTE M. MAZZONI – Sì, facevano parte del Gruppo Istruttore e la loro presenza era finalizzata proprio ad avere un apporto di carattere giuridico sulle decisioni che dovevamo prendere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il vostro lavoro è stato sostanzialmente quello di verificare la conformità alle norme di quanto l'organo tecnico, cioè ISPRA, vi andava a segnalare e a proporre con le sue relazioni?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da parte di ISPRA o da parte di ARPA in qualità di consulente della Regione, quindi questi organi tecnici, vi sono state fatte delle sollecitazioni di carattere particolare, eventualmente, che lei ricorda? No, mi spiego meglio, che avete disatteso perché siete entrati nell'aspetto tecnico, o avete verificato l'aspetto di conformità giuridica, quelle che erano le loro sollecitazioni e prescrizioni?

TESTE M. MAZZONI – Sollecitazioni non so di che tipo, ma non ne abbiamo avute.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Consigli di carattere tecnico, prescrizioni di carattere tecnico.

TESTE M. MAZZONI – Abbiamo avuto sempre delle discussioni su tutti gli aspetti prescrittivi, su 380 prescrizioni di sicuro su qualcuna ci sarà stato qualche contrasto, qualche disparità di vedute, ma poi sempre ricomposta alla fine in un giudizio unanime del Gruppo Istruttore. Perché questo era un principio fondamentale che abbiamo sempre adottato, non solo per Ilva, ma per il rilascio dell'AIA di tutti gli impianti. Avere l'unanimità del Gruppo Istruttore è un obiettivo che è sempre stato al centro della nostra attenzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi confermi quest'altro dato: che tutti avevano diritto di voto e quindi poi c'è stato questo discorso dell'unanimità e i partecipanti erano Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia?

TESTE M. MAZZONI – Questo nella conferenza di servizi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE M. MAZZONI – Sì, certo. No, ARPA Puglia no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come supporto della Regione.

TESTE M. MAZZONI – No, ma non ha diritto di voto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non ha diritto di voto.

TESTE M. MAZZONI – No. E neanche... Cioè, ISPRA non ha diritto di voto, perché in quella sede ISPRA è titolare del piano di monitoraggio e controllo, che è emanazione propria e quindi interviene nella conferenza dei servizi, ma senza diritto di voto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho letto che c'erano nell'ISPRA proprio ingegneri specializzati in acciaierie, c'erano nelle loro referenze.

TESTE M. MAZZONI – Sì, erano nel Gruppo Istruttore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE M. MAZZONI - In particolare, le posso dire anche i nomi se vuole.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, non ho altre domande. Un attimo solo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stava dicendo? Può anche dire i nomi, certo.

TESTE M. MAZZONI – Sì. Erano l'Ingegnere Barbara Bellomo e l'Ingegnere Chiara Mercuriano.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. L'Avvocato Lisco?

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO - Salve, sono l'Avvocato Pasquale Lisco. Ha fatto riferimento al sopralluogo presso l'Ilva, che durò circa tre giorni nel 2010, giusto?

TESTE M. MAZZONI - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire i soggetti coinvolti, almeno i soggetti giuridici coinvolti durante il sopralluogo?

TESTE M. MAZZONI - I soggetti giuridici?

AVVOCATO P. LISCO - Cioè, eravate presenti voi in qualità di rappresentanti della Commissione, giusto?

TESTE M. MAZZONI - Della Commissione, poi c'erano i rappresentati di ARPA Puglia, di ISPRA se ricordo bene e del gestore ovviamente.

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Quindi tutti insieme per questi tre giorni avete visionato lo stabilimento. Grazie.

DOMANDE DEL PRESIDENTE, DOTTORESSA S. D'ERRICO

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima di dare la parola agli Avvocati per il riesame, eventuali dichiarazioni, volevo chiederle questo. Lei ha detto che è stato nominato nel 2008.

TESTE M. MAZZONI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da chi?

TESTE M. MAZZONI - Dal Presidente della Commissione, l'Ingegnere Ticali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi questa collaborazione con il Ministero dell'Ambiente sino a quando è continuata?

TESTE M. MAZZONI - È ancora in corso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è un libero professionista o è...

TESTE M. MAZZONI - Io ora sono un libero professionista.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, è un libero professionista.

TESTE M. MAZZONI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi dal 2008 ad oggi è ancora in corso questo rapporto di collaborazione?

TESTE M. MAZZONI - Faccio ancora parte della Commissione AIA, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, fa ancora parte della Commissione AIA!

TESTE M. MAZZONI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come mai non conosce le BAT Conclusions 2012, se ancora fa parte di questa Commissione? Scusi ma la domanda sorge spontanea.

TESTE M. MAZZONI – Sì, la domanda è questa. Perché, dovendomi occupare di altre tipologie di impianti, io dal Gruppo Istruttore di Ilva sono stato... Non ci sono più dal 2011 e quindi non c'è motivo che mi metta a studiare le BAT Conclusions di impianti di cui sicuramente non mi devo occupare, ce ne sono tante altre di BAT Conclusions.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ha fatto parte di altri Gruppi Istruttori, ma per che tipo di impianti? Ecco, questa era una delle precisazioni che le volevo chiedere.

TESTE M. MAZZONI – Impianti chimici e poi centrali di produzione elettrica. Impianti chimici, impianti di produzione di acido solforico. Se le devo fare i nomi glieli faccio anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto i più rilevanti, quelli che ricorda.

TESTE M. MAZZONI – Io ho fatto parte, ancora faccio parte dei Gruppi Istruttori per quattro raffinerie, che sono: Raffineria di Milazzo; Raffineria Eni Sannazzaro de' Burgondi di Pavia; Raffineria Eni di Livorno; Raffineria Sarlux di Sarroch. Poi ancora gli impianti chimici come Fluorsid di Assemini in Sardegna; Solvay di Rosignano e poi ancora... Tanti altri, ora non mi vengono a mente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi si è mai occupato prima o anche dopo l'AIA del 2011 per Ilva di impianti siderurgici?

TESTE M. MAZZONI – Di uno soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale, se lo ricorda?

TESTE M. MAZZONI – Era l'impianto di piombino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di Piombino?

TESTE M. MAZZONI – Di Piombino, sì. La cui AIA è stata rilasciata nel 2013, se non vado errato. Nel 2013, però senza considerare il riesame delle BAT Conclusions, che era del 2012, perché la procedura del Ministero è diversa. Cioè, quando ci sono le BAT Conclusions il Ministero individua gli impianti che sono sottoposti alle nuove BAT e avvia lui la procedura con - appunto - l'avvio della procedura, richiedendo subito come primo passo al gestore di produrre le proprie autovalutazioni sulle nuove BAT. Del tipo, se ci sono le BAT nuove: "Come ti trovi tu gestore con le BAT nuove rispetto all'assetto del tuo impianto?". Il gestore produce questa documentazione e solo dopo la produzione di questa documentazione si procede poi al riesame vero e proprio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, Dottore, ma questo lei lo dice in generale o lo dice anche con riferimento al riesame AIA Ilva? Cioè, questa sua affermazione?

TESTE M. MAZZONI – Questo è in generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In generale.

TESTE M. MAZZONI – Assolutamente in generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però sa se per il riesame c'è stata una iniziativa d'ufficio o parla soltanto in generale?

TESTE M. MAZZONI – Parlo in generale. Di cosa è successo sull'Ilva dopo il 2011 non me ne sono occupato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo sa.

TESTE M. MAZZONI – Dovreste domandare a chi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un'altra domanda che volevo farle è questa: questa procedura, per l'approvazione dell'AIA, è durata dal 2007 sino all'agosto 2011. Se è in grado di dirlo, se vuole indicare gli elementi che hanno influito su una durata così lunga del procedimento, oppure se questa durata è normale rispetto agli altri.

TESTE M. MAZZONI – No, non è normale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è normale. Quindi lei conferma che è una durata particolarmente lunga del procedimento.

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sa indicare in modo sommario gli elementi che hanno determinato questo prolungamento del procedimento?

TESTE M. MAZZONI – Sì, uno è sicuramente il fatto che nel frattempo, dalla presentazione della domanda di Ilva, che è dall'inizio del 2007 – se non ricordo male – all'autunno del 2008, era insediata un'altra Commissione IPPC, fatta da tutt'altri membri, per cui quello che hanno fatto... Infatti nelle prime riunioni del Gruppo Istruttore relativo a Ilva, lei non ci troverà i nostri nomi, troverà quelli della vecchia Commissione. Quindi c'è stato un anno e mezzo che è stato – diciamo così, tra virgolette – utilizzato, perduto, come si vuole, dalla vecchia Commissione. Quando siamo entrati in gioco, la nuova Commissione, che è da ottobre del 2008... Poi ci sono state... Io ricordo da quando sono diventato referente io, nell'aprile del 2009, la prima bozza di PIC l'ho consegnata al Ministero alla fine di settembre. Quindi, diciamo, in un tempo abbastanza contenuto e poi il resto è dovuto ai ritardi che ha provocato la stessa Direzione di Salvaguardia Ambientale del Ministero. Perché lei noterà che le riunioni del Gruppo Istruttore si interrompono a settembre del 2009 e riprendono a maggio del 2010 e in questo frattempo – diciamo – il lavoro è stato stoppato dal Ministero. Quindi noi non eravamo... Cioè, eravamo in carica, ma non potevamo operare perché la bozza di PIC se l'era tenuta il Ministero. Il motivo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, Dottore, questo si ricollega a un'altra domanda che volevo farle. Lei ha parlato dell'ingegnere Lamacchia e Ingegnere Rizzo.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che erano i precedenti coordinatori del Gruppo Istruttore e adesso, da ultimo, ha parlato di questo avvicendamento di una vecchia Commissione che è stata in carica oltre un anno, poi di una addirittura intermedia.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi del cambio del coordinatore. Lei, parlando degli Ingegneri Lamacchia e Rizzo ha detto: “Non mi chieda i motivi delle dimissioni”. Ma cosa voleva dire con quell'espressione: che non li sa, o che...

TESTE M. MAZZONI – No, io li so perfettamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, li sa. E quali sono questi motivi, ce li può dire?

TESTE M. MAZZONI – I motivi erano che l'Ingegnere Lamacchia non poteva essere eletto in Commissione perché aveva dei precedenti penali, quindi fu estromesso per questo motivo, infatti si è dimesso dalla Commissione subito dopo. L'Ingegnere Rizzo aveva una vicenda, sempre legata a problemi giudiziari, ma di altro genere, cioè non aveva condanne, o quant'altro, ma ha deciso lui di ritirarsi indietro per non essere... Questi sono i motivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma queste vicende riguardavano proprio quell'attività, cioè l'attività del Ministero dell'Ambiente?

TESTE M. MAZZONI – No, no, altre cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questioni, fatti pregressi che non c'entravano.

TESTE M. MAZZONI – No, fatti diversi e pregressi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diversi da questo. Va bene. Un'altra domanda, sempre che si ricollega alla durata del procedimento. Forse ho inteso male, lei ha detto che i contatti con l'Avvocato Perli sono avvenuti soprattutto in un momento successivo all'approvazione dell'AIA 2011, lo ha detto poco tempo fa.

TESTE M. MAZZONI – Sì, l'ho detto. Perché sono quelli che mi ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo conferma questo? Però sono iniziati prima i rapporti, perché lei ha riconosciuto una lettera a lei indirizzata?

TESTE M. MAZZONI – Sì. Sicuramente sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che era del maggio 2011. Quindi volevo che chiarisse questo passaggio?

TESTE M. MAZZONI – Dunque, io non ricordo se l'Avvocato Perli era presente a qualche Gruppo Istruttore, non me lo ricordo davvero, ma questo è facilmente verificabile, basta guardare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io volevo soltanto una spiegazione del fatto che lei abbia reso queste dichiarazioni. Cioè, ha riconosciuto la lettera del maggio 2011, però ha detto che i rapporti con l'Avvocato Perli sono avvenuti dopo l'approvazione dell'AIA, che è

agosto 2011.

TESTE M. MAZZONI – Sì, questa lettera non è che mi era stata... ero stato preavvertito, mi è arrivata e peraltro mi è arrivata per conoscenza, perché era diretta al Dottor Lopresti, che era il titolare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole essere più chiaro sulle tempistiche dei suoi rapporti con l'Avvocato Perli, che rappresentava il gestore?

TESTE M. MAZZONI – Guardi, io quando l'ho conosciuto precisamente non glielo so rammentare, non glielo so dire, di sicuro ho in mente e ricordo questi incontri successivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che oggetto avevano questi incontri successivi all'AIA?

TESTE M. MAZZONI – Siccome Ilva aveva fatto ricorso al TAR della Puglia contro alcuni aspetti dell'AIA del 2011, il TAR aveva dato ragione a Ilva e quindi questi incontri erano per valutare come l'applicazione dei risultati delle sentenze del TAR potevano essere inseriti all'interno... Come modifica del decreto, diciamo così, del Ministro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sempre in sede di riesame doveva avvenire, perché ormai era stata emanata. È questo il punto che vorrei che mi chiarisse. Cioè, lei ha detto che gli incontri sono avvenuti dopo l'agosto del 2011, dopo l'approvazione dell'AIA ed erano finalizzati... Non lo so, non vorrei che mi chiarisse, non vorrei neanche io indurla in equivoco, vorrei che mi chiarisse questi passaggi, perché la lettera invece è prima dell'approvazione dell'AIA.

TESTE M. MAZZONI – Sì. Che è relativa a sentenze del TAR precedenti e diverse, che non riguardavano, perché l'AIA non era ancora uscita, quindi non potevano essere relativi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, sì. In materia di cokerie, se non sbaglio.

TESTE M. MAZZONI – Sì. C'è scritto lì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Materia di interventi sulle cokerie.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne abbiamo parlato comunque stamattina.

TESTE M. MAZZONI – Ne abbiamo parlato prima, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi vorrei che mi chiarisse questo: cioè, questi incontri successivi all'AIA, all'approvazione dell'AIA 2011, che oggetto avevano? Se ce ne sono stati, se lo conferma e che oggetto avevano.

TESTE M. MAZZONI – Questo. Io ho ricordo di questi incontri avvenuti proprio a seguito delle sentenze del TAR della Puglia e l'oggetto era questo. Cioè, non saprei come meglio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi una modifica del decreto. Perché, si può fare una modifica del decreto, è possibile, una volta che è stato approvato dal Ministro?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta parlando dell'annullamento del TAR?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non iniziamo a confondere le idee, per favore! La mia domanda è questa: il decreto ministeriale di approvazione dell'AIA era già stato emesso nell'agosto del 2011.

TESTE M. MAZZONI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi interventi che lei ha detto dell'Avvocato Perli erano finalizzati a una modifica del decreto. Io le ho chiesto: con che forme si modifica il decreto ministeriale di approvazione dell'AIA? È una domanda molto semplice.

TESTE M. MAZZONI – Si modifica il parere istruttorio conclusivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo anche dopo l'approvazione?

TESTE M. MAZZONI – Sì, ma certo, perché l'AIA non è un provvedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in sede di riesame, di modifica?

TESTE M. MAZZONI – In sede di modifica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Modifica. Ecco, questo era quello che volevo sapere. Perché c'è il procedimento principale, la modifica e il riesame.

TESTE M. MAZZONI – Il riesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il riesame è una modifica molto più penetrante, diciamo.

TESTE M. MAZZONI – Di regola è un riesame complessivo, poi ci possono essere i riesami parziali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ci possono essere delle modifiche successive all'approvazione?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di questo si parlava.

TESTE M. MAZZONI – Perché il decreto non è sempre eterno, è un fatto che può essere modificato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, va bene. Sì, è questo che volevo capire, siccome lei ha parlato di incontri successivi. Senta, sempre collegato anche a questo aspetto, volevo chiederle questo: durante l'istruttoria dell'AIA ci sono delle regole di comportamento – se ci sono – dei componenti del Gruppo Istruttore per quanto attiene al contraddittorio tra le parti? Ovvero, la mia domanda è questa: sono ammessi, sono avvenuti degli incontri con solo una delle parti interessate? Parliamo delle parti istituzionalmente interessate, quindi Regione, Comune, ARPA, gestore, ISPRA – va bene - è chiaro che dei collegamenti ci possono essere, perché è il vostro referente tecnico, quindi a parte l'ISPRA, con i soggetti interessati al procedimento amministrativo è ammesso che ci possano essere degli incontri in assenza delle altre parti o no? Per quanto riguarda sia l'aspetto regolamentare, che più...

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì. È ammesso nella misura in cui ci sia una necessità di

chiarimento, che - devo dire - non riguarda questa fattispecie, ma se io come referente ho bisogno di avere una delucidazione su un aspetto con un gestore, posso chiamarlo al telefono e avere da lui delle risposte, eccetera, eccetera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono contatti informali con le parti del procedimento?

TESTE M. MAZZONI – Ci possono essere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci possono essere.

TESTE M. MAZZONI – Ci possono essere perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E di questi contatti non resta traccia da nessuna parte?

TESTE M. MAZZONI – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O viene redatto un verbale?

TESTE M. MAZZONI – I verbali si fanno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O nel verbale si dà atto di aver chieste informazioni?

TESTE M. MAZZONI – No, no. Anche perché sono informazioni che a volte non riguardano la costruzione di un provvedimento, sono chiarimenti che possono essere necessari per capire meglio o perché non si è avuta una comprensione precisa di quanto il gestore ha scritto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi dei meri chiarimenti?

TESTE M. MAZZONI – Meri chiarimenti. Certo, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ultima domanda è questa: lei ricorda, in occasione delle riunioni, sono state diverse decine di riunioni del Gruppo Istruttore, se è stato mai presente qualche esponente della famiglia Riva e se sì, chi? Lei ha mai conosciuto qualche membro della famiglia Riva?

TESTE M. MAZZONI – No, mai conosciuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ricorda se è mai stato presente a qualche riunione?

TESTE M. MAZZONI – No, ricordo che non è mai stato presente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è mai stato presente. E per il gruppo Riva, per l'Ilva chi era presente di solito?

TESTE M. MAZZONI – Alle riunioni veniva il referente IPPC, che era l'Ingegnere Tomassini, se ricordo bene, poi c'è scritto nei verbali; a volte veniva il Direttore Ingegnere Capogrosso; veniva sempre a queste riunioni ufficiali del Gruppo Istruttore la Dottoressa Romeo; a volte veniva il Dottor Di Tursi, se ricordo bene, può darsi che ricordi bene, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora Avvocato, se l'Avvocato Perli deve rendere dichiarazioni, riteniamo però di fare allontanare il teste. Cioè, deve procedere al riesame? Perché aveva chiesto la parola il suo assistito per rendere dichiarazioni.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Certo, le avrei dato la parola, però se le dichiarazioni fossero state propedeutiche al riesame, facciamo allontanare il teste, l'Avvocato rende le dichiarazioni e poi lo facciamo rientrare. Decidete voi come...

AVVOCATO R. DELLA VALLE – (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Passiamo al riesame. Dovrebbe iniziare però l'Avvocato Perrone. Ha da riesaminare il teste?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, allora, seguiamo lo stesso ordine che abbiamo seguito per l'esame.

AVVOCATO L. PERRONE – La ringrazio, Presidente.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Allora, in base a quelle che sono state le domande formulate dal Pubblico Ministero in controesame, mi preme – per non banalizzare il dato - riprendere un attimo quello che è il procedimento in maniera schematica. Mi conferma che la domanda di AIA è formulata dal gestore, con quegli allegati documentali sullo stato degli impianti, le autorizzazioni e quant'altro. Me lo conferma?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che oggetto del vaglio di tutta questa documentazione è dell'ISPRA?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che in relazione a questo, l'ISPRA fa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, io non mi sto opponendo, ma dire: “Mi conferma”, poi quello che vuol sapere. Fa la domanda e c'è già la risposta.

AVVOCATO L. PERRONE – Signor Pubblico Ministero, in maniera tale da ripristinare quella verità che lei cerca sempre di affogare in qualche modo:

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma facciamo la domanda! È dall'inizio dell'esame, non mi sono mai opposto Presidente. “Mi conferma che...”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchiamo di porre delle domande. Siamo stati abbastanza tolleranti nei confronti di tutti, dobbiamo dirlo.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho inteso bene che a seguito di questo la relazione ISPRA formula una sua relazione istruttoria?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, ISPRA formula questa relazione istruttoria e mi conferma che poi partecipa anche ai lavori del Gruppo Istruttore?

TESTE M. MAZZONI – ISPRA partecipa sempre ai lavori del Gruppo Istruttore.

AVVOCATO L. PERRONE – I lavori del Gruppo Istruttore si concludono con l’emanazione delle prescrizioni?

TESTE M. MAZZONI – Sì, di un parere istruttorio all’interno del quale ci sono le prescrizioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, andando alla fase post AIA, post emissione del decreto ministeriale, la rispondenza dello stato degli impianti alle prescrizioni compete ad ISPRA?

TESTE M. MAZZONI – Compete ad ISPRA con l’ausilio di ARPA Puglia, in questo caso.

AVVOCATO L. PERRONE – Come organi di P.G..

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, come organi di P.G..

AVVOCATO L. PERRONE – E la Commissione c’entra niente in questa attività di controllo?

TESTE M. MAZZONI – No, assolutamente no! Assolutamente no!

AVVOCATO L. PERRONE – Questo per rispondere alle curiosità del Pubblico Ministero. Venendo invece al sopralluogo del 14, 15 e 16 giugno del 2010, ha detto - già rispondendo al collega - che non soffrivate di solitudine in quel sopralluogo. Mi conferma che era presente insieme a lei, della Commissione IPPC, il signor Rocco Simone?

TESTE M. MAZZONI – Mi pare di sì. Comunque risulta dai verbali.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che vi erano anche rappresentanti dell’ISPRA?

TESTE M. MAZZONI – Sì, mi pare proprio di sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Mi conferma che vi erano rappresentanti della Regione Puglia e della Provincia di Taranto?

TESTE M. MAZZONI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi conferma che vi erano rappresentanti dell’ARPA Puglia?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E confermiamo pure questo a questo punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto comunque.

AVVOCATO V. VOZZA – Risulta. Cosa cambia, Pubblico Ministero!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto che erano presenti.

AVVOCATO V. VOZZA – (*Intervento fuori microfono*).

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, non cambia granché, è proprio sballata la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha detto che il procedimento AIA è un dato normativo, ma è

un procedimento nuovo nel 2007, vero?

TESTE M. MAZZONI – Il Decreto Legislativo 59 è approvato nel 2005.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi furono le prime AIA?

TESTE M. MAZZONI – Furono le prime AIA.

AVVOCATO L. PERRONE – Come stabilimenti siderurgici, voi vi siete occupati soltanto del rilascio dell'AIA per lo stabilimento di Taranto e per lo stabilimento di Piombino?

TESTE M. MAZZONI – È così.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, ci sono altri stabilimenti a ciclo integrale di cui vi siete occupati, di rilascio dell'AIA?

TESTE M. MAZZONI – Di acciaieria?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE M. MAZZONI – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma esistono?

TESTE M. MAZZONI – Che io sappia, no. Però...

AVVOCATO L. PERRONE – L'AIA dello stabilimento di Piombino è stata rilasciata prima o dopo quella dell'Ilva di Taranto?

TESTE M. MAZZONI – Dopo.

AVVOCATO L. PERRONE – Dopo. Senta, lei ha già risposto più o meno a questo tipo di argomento, però vediamo se riusciamo a dare una risposta che sia un po' più chiara sul punto. Lei ha ricordo, cognizione che i limiti emissivi imposti dall'AIA 2011 modificavano quelli autorizzati con la determina 41, del febbraio 2003 della Regione Puglia e se sì mediamente in quale misura?

TESTE M. MAZZONI – Sicuramente sì, in quale misura è difficile da dire, perché non è omogenea la diminuzione, ma mediamente erano diminuiti del 40/50%.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi parliamo di una diminuzione?

TESTE M. MAZZONI – Diminuzione. Sì, sì, certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Nella misura del 40% ha detto? Mediamente. Tanto è un dato che troveremo.

TESTE M. MAZZONI – Non mi faccia dire un numero sbagliato, ma sicuramente sensibilmente inferiore.

AVVOCATO L. PERRONE – Sono stati ridotti, sempre nell'AIA 2011, anche i limiti di emissioni previste dalle norme nazionali?

TESTE M. MAZZONI – Sì, certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene, io non ho altre domande. La ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ridotti i limiti, i limiti delle norme nazionali?

TESTE M. MAZZONI – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Che vuol dire “ridotti i limiti”?

TESTE M. MAZZONI – Il Decreto Legislativo 152 prevede dei limiti, che rispetto a questi, i limiti prescritti in AIA sono inferiore.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Ci sono altre domande in riesame? Prego, Avvocato Della Valle.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ingegnere, scusi, io le produco il verbale di sopralluogo del 14, 15 e 16 giugno del 2010, affinché lei lo possa leggere e riferire alla Corte d'Assise di Taranto se risultava presente l'Avvocato Perli nel corso di questo sopralluogo. Se lo sa già, altrimenti glielo....

TESTE M. MAZZONI – Se c'è scritto, ci sarà. Non ho dubbi.

(La Difesa mostra al Pubblico Ministero e successivamente al teste la documentazione in oggetto)

TESTE M. MAZZONI – No, non era presente.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Quindi non era presente?

TESTE M. MAZZONI – No.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - L'abbiamo già prodotto, ma lo riproduciamo così, nel contesto dell'esame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, disponiamo il deposito anche all'udienza odierna previa acquisizione.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Diamo atto del deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - La seconda e ultima domanda, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Quando il Presidente ha fatto riferimento alla possibilità a livello legislativo o regolamentare che il gruppo possa o potesse incontrare una singola parte, lei ha detto che in linea teorica era possibile. In linea pratica le risulta che mai l'Avvocato Perli abbia avuto un incontro singolo con il gruppo?

TESTE M. MAZZONI – No, che mi ricordi no.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, la ringraziamo, può andare.

Non essendoci ulteriori domande, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci sono queste dichiarazioni? Ah, le vuole rendere lei?
Prego.

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO PERLI FRANCESCO

IMPUTATO F. PERLI – Non so, se magari volete trattenere il teste fuori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, volete porre altre domande o possiamo liberarlo il teste?

IMPUTATO F. PERLI – Non lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so, voi lo dovete dire. Scusi, Dottor Mazzoni, può accomodarsi un attimo, perché può darsi che possa...

(Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ascoltare no, però mi chiedevo se può andar via.

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Io preferirei trattenerlo un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può attendere nella stanza dei testimoni. Prego, Avvocato Perli, vuole rendere dichiarazioni.

IMPUTATO F. PERLI – Imputato, non come Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene, io la chiamo comunque Avvocato.

IMPUTATO F. PERLI – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, rende dichiarazioni spontanee come imputato. Prego.

IMPUTATO F. PERLI - Io, prima di tutto, vorrei fare due precisazioni preliminari che sono molto importanti. Io non ho mai avuto incontri personali, individuali con nessun membro della Commissione e con nessun membro del Gruppo Istruttore a proposito dell'AIA. I miei interventi sono stati tutti di natura istituzionale, nelle sedi appropriate, quando venivo richiesto di partecipare, arrivava una convocazione scritta dalla Segreteria della Commissione, si accedeva... a volte alcune riunioni le abbiamo fatte al Ministero dell'Ambiente, altre volte – come ha ricordato il Dottore Mazzoni – le abbiamo fatte all'ISPRA, ogni volta bisognava dichiarare le generalità, fornire un documento, avere un passo di entrata, farsi controfirmare il pass per l'uscita al termine della riunione, quindi al Ministero basta andar a verificare ed è tutto registrato e si può ricostruire esattamente il tutto. Quindi, non ci sono state riunioni – come dire – informali di nessun tipo, ci sono state alcune mie telefonate con l'Avvocato Pelaggi, però vorrei ricordare alla Corte, per non fare confusione, che l'Avvocato Pelaggi non

era membro della Commissione, non era membro del Gruppo Istruttore, aveva una funzione diversa, non partecipava né alla riunione della Commissione e né alla riunione del Gruppo Istruttore e soprattutto l'Avvocato Pelaggi era stato delegato ad affrontare un secondo problema amministrativo, che con l'AIA poteva poi in realtà rientrare, ma come effetto applicativo sulla base dell'emanazione del provvedimento. E questo problema era legato al fatto che a un certo punto, in questo conflitto che si è determinato, per chiamare le cose con il loro nome e che ha riguardato non solo l'AIA, ma la presenza dello stabilimento Ilva a Taranto, a un certo punto questo conflitto vede irrompere con forza la Regione Puglia, la quale fa una legge sull'emanazione della diossina. Siamo – mi pare – a dicembre 2008. Mi pare sia 44 o qualcosa del genere. A questo punto io esamino questa normativa, faccio un parere scritto all'Ilva e in questo parere muovo delle critiche a questa normativa che viene emanata dalla Regione Puglia. Ci sono critiche di merito e critiche di carattere procedurale. Le critiche di carattere procedurale era che non era competenza della Regione emanare un provvedimento del genere, c'erano già delle sentenze della Corte Costituzionale, me ne ricordo una a proposito della Provincia di Trento, che era una Provincia autonoma, ma comunque a maggior ragione gli effetti potevano applicarsi a una Regione a statuto ordinario e quindi io redassi questo parere che poi, autorizzato dal mio cliente, inviai al Ministero. Il Ministero – come dire – si attivò su questa questione, si discusse con l'Avvocatura Generale dello Stato su cosa fare, cosa non fare, alla fine la Presidenza del Consiglio chiese ai Riva di non impugnare, il privato non ha il diritto di impugnare direttamente alla Corte Costituzionale, ma può sollevare una questione di costituzionalità in uno dei ricorsi al TAR, o al Giudice ordinario che poteva promuovere, preordinato – magari – a questo tipo... Non si fece. Allora la Presidenza del Consiglio, Dottor Gianni Letta, convocò una grande riunione alla Sala Verdi della Presidenza del Consiglio, in cui c'erano 100 persone, i sindacati, la Regione, Vendola, l'Ilva, la Provincia, il mondo intero e in quella situazione si delineò una procedura per – come dire - contemperare le ragioni della Regione Puglia e le ragioni dell'operatore economico Ilva, al fine di avere un miglioramento sul tema delle diossine, ma senza però avere delle normative esagerate, che oltretutto non tenevano ancora conto che le norme per il monitoraggio in continuo dei camini che emettono diossine allo stato sono adeguate tecnicamente soltanto per misurare fino all'1 nanogrammo a metro cubo d'aria. Quindi non certo per i livelli del Camino E 312 che ha Ilva. Allora si fece un accordo, il Ministero chiese che fosse condiviso dall'ARPA Puglia, c'è un parere scritto del Professore Assennato che dà atto che non era possibile avere delle misurazioni in continuo e che non c'erano le tecniche, che non c'era la norma UNI, che la 1948 al tempo e così via e si decise di fare

una campagna di monitoraggio sul camino. Tutte queste cose che dico voi le potete trovare perché sono tutte scritte in verbali, quindi sono tutte documentali, tutte controfirmate dai presenti alla riunione e, francamente, in una indagine così ampia come questa mi sarei aspettato e mi aspetterei che fossero state oggetto di acquisizione. Quindi, tutta questa partita qua è completamente fuori dal procedimento dell'AIA. Il procedimento dell'AIA, invece, riguarda l'autorizzazione integrata ambientale. Allora, qua io devo fare alcune precisazioni, perché quello che ha detto il teste è esattamente quello che è accaduto, è corretto, però è passato tanto tempo, io ho qualche ragione più del testimone per essere ancora sull'argomento e quindi vi posso dire un po' di cose.

La prima questione sulle discariche. La ragione per cui le discariche sono state separate dall'AIA è una ragione politico-amministrativa. Voi vi ricorderete che io il 16 gennaio 2019, quando mi avete interrogato... Interrogato, poi ho parlato solo io, il Pubblico Ministero non mi ha neanche fatto nessuna domanda o quasi, io vi ho parlato di quei ricorsi al TAR che riguardavano la Discarica Mater Gratiae. Qui in sede AIA si determinò un conflitto tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia, perché la Regione Puglia diceva: "È il Ministero dell'Ambiente che deve rilasciare nell'AIA l'autorizzazione a discariche". Il Ministero dell'Ambiente diceva: "No cara Regione - siccome interpretava una norma transitiva della legge sull'AIA - siccome tu hai già rilasciato delle autorizzazioni pregresse, la competenza è tua e devi rilasciarle tu". In mezzo ci stava Ilva, che aveva in esaurimento la Discarica Mater Gratiae Prima e che aveva chiesto da tempo di poter avere l'autorizzazione per Discarica Mater Gratiae Seconda. Aveva già ottenuto la via, la valutazione impatto ambientale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali, perché lì c'è anche un vincolo di natura culturale o paesaggistica, adesso non mi ricordo, aveva già ottenuto l'autorizzazione per realizzare materialmente la discarica, al tempo occorreva anche una seconda autorizzazione per mettere in esercizio la discarica, questa non veniva rilasciata e su questo vi ho già spiegato la messa in mora, l'impugnativa al TAR, la sospensiva che ci dava ragione, l'ordine di riesame e il Dottor - non ricordo come si chiama, Ramandini, Romandini - che tergiversava. Dopodiché io ho impugnato nel merito e ho ottenuto il provvedimento definitivo - perché è passato in giudicato - del TAR Puglia che diceva alla Provincia: "Rilascia". Poi il Ministero ci chiese di non adempiere, di non chiedere l'esecuzione di quella sentenza e che avrebbe provveduto lui con l'AIA e poi noi, l'Ilva incautamente aderì contro il mio parere, poi però il Ministero non provvide. Voi vi ricordate che i Commissari Straordinari poi sulla discarica ebbero dei problemi, perché ci doveva essere un provvedimento addirittura di natura legislativa. Quindi questo sulle discariche. Naturalmente il teste non può sapere, non aveva un osservatorio di questo

tipo, ma non c'è contraddizione fra quello che ha detto lui e quello che vi spiego io, però le cose sono andate così sulle discariche.

Un altro aspetto importante, di tutta questa partita invece che riguarda strettamente l'AIA, è che – come voi sapete – nel 2005 viene emanato il Decreto 59 di recepimento della direttiva. Ci abbiamo messo un po' di anni noi italiani a recepire quella direttiva, però alla fine fu recepita nel febbraio - mi pare - 2005. Il decreto legislativo naturalmente necessitava, per essere messo in esecuzione, delle BAT o delle MTD. BAT o MTD – lo dico per la Corte – sono esattamente la stessa cosa, BAT è in inglese ed MTD in italiano, ma parliamo della stessa cosa. Le MTD non c'erano ancora, il Ministero si impegnò ad approntare le MTD e queste MTD sono quelle che voi potete vedere datate 31 gennaio 2005, ma pubblicate – non ho mai capito perché – nel giugno del 2005. A quel punto si poneva il problema: quali MTD in concreto bisogna applicare nel caso dello stabilimento Ilva di Taranto? Che era l'AIA più importante d'Italia per dimensione, per delicatezza, per complessità e così via. Al Ministero, il Ministro del tempo, ma i suoi uffici, l'ufficio legislativo a capo del quale c'era un Magistrato, ebbe la giusta idea di dire: “Siccome siamo alla prima AIA...”. L'AIA dovrebbe essere: gli interventi indicati dal privato, proposti dal privato, validati dalla Commissione AIA e IPPC, quindi poi diventare oggetto del parere e per effetto del provvedimento del Ministro e del provvedimento finale. Lì decisero, giustamente, di invertire il processo e per la prima AIA in Italia decisero di nominare un comitato di esperti esclusivamente pubblici, dandogli l'incarico di lavorare in Ilva, nello stabilimento Ilva di Taranto per un anno e di indicare nel loro lavoro quali erano gli interventi di adeguamento ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto che Ilva avrebbe dovuto adottare se avesse voluto ottenere l'AIA, cioè se avesse voluto continuare ad operare a Taranto. Questo studio... C'è un decreto del Ministero che nomina questo studio che io vi ho prodotto, anzi il mio Avvocato Della Valle ottimo mi ha prodotto il 16 gennaio del 2019, quindi il decreto del Ministro che dice quali sono i compiti di questa Segreteria Tecnica. Poi vi abbiamo anche prodotto, doc 3, il rapporto tecnico finale, che è datato 5.12.2006, al quale io vi pregherei di dedicare un po' di attenzione perché è un passaggio secondo me importante per capire un po' come sono andate le cose. In questo rapporto tecnico finale, nell'introduzione si dice che lo scopo della Segreteria Tecnica istituita è quello di indicare gli adeguamenti agli impianti per le MTD. A pagina 174, o 173, alla fine, dice – sostanzialmente – che se Ilva realizza questi 55 interventi ambientali, che sono stati indicati dagli esperti pubblici, tra i quali c'era anche il Professor Assennato dell'ARPA Puglia, ci sono esperti del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Industria, del Ministero dell'Ambiente e così via, se Ilva fa propri questi 55 interventi nella domanda

di AIA, ottiene l'autorizzazione integrata ambientale. Non per tutta la vita, per quella fase normale che dura l'autorizzazione integrata ambientale. L'Ilva, il 27 febbraio 2007, presenta la propria domanda, che detta così sembra semplice, ma sono 1800 pagine. Vi ricordate quell'intercettazione telefonica dove io dico: "Ma l'abbiamo scritta noi"? Certo, perché la domanda di AIA prevede che l'operatore indichi lo stato dello stabilimento, gli impianti esistenti, le loro caratteristiche, ma anche quali sono gli impianti che propone di poter eseguire. Ilva propose di eseguire esattamente quei 55 impianti che i venti esperti pubblici gli avevano indicato di eseguire. Cosa doveva fare di più! Questo è avvenuto. Dopodiché, il 27 febbraio 2007 arriva per PEC al Ministero... Per PEC! Per raccomandata, perché per PEC credo che non fosse possibile, al Ministero la domanda di AIA. Il Ministero ci mette sei mesi a fare le pubblicazioni, nel luglio del 2007 e a questo punto dà il termine di trenta giorni al pubblico qualificato per presentare le osservazioni. Il pubblico qualificato, che sono le associazioni ambientaliste, presenta le osservazioni oltre detto termine, ma comunque – voglio dire – va bene lo stesso, siamo dei sostanzialisti, consideriamolo un termine ordinatorio. Il problema è che da allora ne sono successe di tutti i colori, ci sono tre pareri istruttori, due revocati e uno alla fine confermato, ma sotto una posizione – tra virgolette – ricattatoria della Regione Puglia, che disse: "Io approvo, ma soltanto se inserite all'ultimo momento cinque punti, che sono indicati nella delibera della Giunta Regionale del giorno prima, della sera prima, 4 luglio 2011, numero 1504". Allora che cosa è successo? È successo che sembrava l'albero di Bertoldo, che Bertoldo doveva scegliere l'albero sul quale accettare di impaccarsi. Ne sono successe di tutti i colori. Tra l'altro, voglio dire, adesso lo dico obiettivamente e nei limiti di contenimento che va detta a questa cosa, ma non può essere che uno che ha operato nel procedimento AIA come esperto dell'ISPRA, l'Ingegnere Santilli, sia poi anche chiamato dal Tribunale di Taranto a fare il consulente tecnico nel processo che riguarda lo stesso procedimento che lui ha composto a fare. Non può essere che l'Ingegnere Di Molfetta – chissà perché tutti ingegneri - faccia tre mestieri contemporaneamente e utilizzi quelle informative che ottiene come membro della Commissione per fare le perizie come professionista privato o per fare l'attività di tecnico del Comune di Statte. Io queste cose le ho sollevate al Ministero! Quando voi leggete la questione del segreto, al verbale Commissione, ma quella è stata una conseguenza delle questioni che ho posto io, che ho detto: "Signori, va bene tutto, ma cerchiamo di tenere il procedimento amministrativo nell'ambito di una correttezza istituzionale". Allora non può essere che questi qui, cioè quell'altro, quest'altro, conflitti e così via. E queste sono delle questioni importanti. Se voi andate a vedere il verbale della conferenza di servizi di febbraio 2011, dove per la seconda volta

viene ritirato il PIC, voi vedrete al punto 3 che io produco delle sentenze. Io ero presente, ho prodotto delle sentenze, è stato messo a verbale, sono state rivolte anche parole di apprezzamento per queste decisioni, che chiarivano alcuni aspetti importanti e che permettevano di superare delle incertezze che c'erano e così è stato sulla questione delle acque che vi ho già spiegato, il punto di misurazione. I Magistrati che erano presenti nella Commissione gradivano queste interlocuzioni, perché vedevano lo sforzo di ancorare il procedimento dell'AIA di Ilva alla giurisprudenza più recente da un punto di vista amministrativo, perché non dimentichiamoci che la Corte Costituzionale, nella sentenza del 2013, disse che il vero Giudice dell'AIA, al di là degli aspetti patologico-penalistici che possono in ipotesi o in astratto esserci, però al Giudice naturale è il Giudice amministrativo del provvedimento dell'AIA. Allora, tutte queste cose sono state inserite. Vorrei anche dirvi, per chiarire, perché si presta un po' di confusione, che i miei interventi naturalmente sono sorti, sono incominciati nel 2010, tre anni dopo la domanda, perché Ilva era esasperata da questo continuo rinvio, da questo gioco dei quattro cantoni, degli scarichi. Doveva essere il Ministero, no doveva essere la Regione, no è il Ministero, è del punto di misurazione delle acque. Ilva era esasperata, io avevo di fronte un cliente esasperato, che mi chiese di assisterla nel procedimento AIA e voi vedete che i miei interventi sono da fine 2010 in avanti. Io ho prodotto sedici pareri scritti, perché in questo sono consistiti i miei interventi, che io mandavo al Presidente della Commissione AIA o al responsabile del procedimento, chiedendo che poi, laddove fosse necessario, ero disponibile a intervenire – se richiesto – per illustrare queste questioni e aiutare la Commissione, o fornire alla Commissione i chiarimenti per le sue decisioni. Ve li ho prodotti, sono i doc 4 e ci sono i tredici provvedimenti.

Vorrei anche dirvi che l'idea che mi sono fatto io, ho fatto diritto amministrativo, mi occupo di diritto amministrativo in genere, ma anche di questa materia, la procedura è una procedura aperta, che vede la possibilità di chiunque di partecipare al procedimento. Il legislatore ha detto: devono essere le associazioni ambientaliste presenti e radicate in almeno cinque regioni. Poi di tutto, nei procedimenti amministrativi, davanti alle diverse amministrazioni in tutta Italia, basta che si fonda un comitato, che il comitato abbia per scopo occuparsi dell'AIA, dell'Eni piuttosto che dell'Enel, piuttosto che dell'Ilva e quel comitato ha diritto di essere audito nei procedimenti, come è anche giusto che sia così. Qui voi vi trovate, nel documento che vi abbiamo prodotto del sito Internet, tutte le memorie, saranno stati venti o venticinque interventi che sono stati fatti nel corso degli anni. Però l'idea che mi sono fatto io – e poi potete verificare se sbaglio o se dico bene – è che questo strumento della partecipazione al procedimento, che il legislatore ha voluto per ottenere un provvedimento bilanciato, cioè per migliorare il

provvedimento finale, per farlo più equilibrato, più ragionevole, per indurre l'imprenditore a darsi una mossa e a mettere in essere tutti gli adeguamenti necessari, ma deve essere bilanciato da una parte e dall'altra. Quindi la partecipazione – vista dal legislatore - al procedimento AIA per migliorare il provvedimento finale non è per impedire il rilascio del provvedimento finale, questo è il punto vero della questione. Cinque anni ci sono voluti, perché si voleva impedire che il Ministero dell'Ambiente rilasciasse il provvedimento finale e si sono inventati di tutto e di più per impedire il rilascio del provvedimento finale, che però alla fine è arrivato.

Sulla questione dei miei rapporti, io quindi ho avuto degli incontri a partire dal 2010, ma soprattutto io mandavo gli scritti, perché nella mia logica io volevo mettere giù le pedine per una eventuale impugnazione del provvedimento di diniego dell'AIA e quindi volevo formarmi la base documentale per poter poi dire: “Ma non avete tenuto conto di questa sentenza, non avete tenuto conto di questo aspetto, di quest'altro, di quest'altro ancora”. Tra l'altro, fra i provvedimenti giurisdizionali che io ho prodotto, ce n'è uno significativo del TAR Puglia Lecce, dove a un certo punto il Collegio del TAR, stufo dei miei ricorsi, ma da Giudice consapevole e avveduto, naturalmente teneva conto delle ragioni dei miei ricorsi, a un certo punto ha detto al Ministero dell'Ambiente, che continuava a cambiare i parametri sulla base dei quali fare il monitoraggio della conferenza dei servizi, gli ha detto: “Ma tu non puoi cambiare continuamente e dire prima fai un reticolo con 2000 carotaggi, poi ne chiedi 3000, poi ne chiedi 4000, poi ne chiedi 6000, poi ne chiedi 8000 e con diversi provvedimenti, perché in questo modo tu non tuteli l'ambiente, ma casomai puoi arricchire l'ARPA. Perché poi l'ARPA, per validare questi carotaggi, si fa pagare come se fosse un operatore privato, con la piccola differenza che mentre un operatore privato sta sul mercato e quindi deve tenere conto della concorrenza per i prezzi, l'ARPA è l'unico soggetto, per cui fa i prezzi che vuole lui. Ed è questa la ragione della polemica di Vendola nei miei confronti, perché io in un ricorso al TAR dissi apertamente questa cosa, esasperato da questi continui cambiamenti di specifiche tecniche per fare questi piani di monitoraggio, dissi: “Ma qui qual è lo scopo di tutte queste cose qua?”. Ecco.

Ultima questione: le BAT 2012. Quindi, chiarito che io ho interloquito attraverso queste lettere con il Dottor Mazzoni un anno prima del rilascio dell'AIA, non con grande assiduità, però avrò avuto due o tre incontri e così via, poi io mi sono occupato anche di quello che è avvenuto dopo. Perché voi dovete sapere che sia il Dottor Ferrante, che il Commissario Bondi, dopo aver voluto da me naturalmente i chiarimenti, come avrei fatto io al posto loro, a fronte di un Avvocato che è oggetto di attenzione da parte della Procura della Repubblica, mi confermarono l'incarico, me ne dettero di nuovi di

incarichi, per esempio l'impugnativa dell'ordinanza del Comune di Statte è successiva, è del 2013, me la diede il Dottor Bondi e mi chiesero anche discretamente di assisterli sulle questioni che si prospettavano successivamente. Allora il Ministro Clini, nel frattempo diventato Ministro, da buon politico assunse quell'atteggiamento: "Arrivo io, sono nuovo, sistemo tutto io" e la sua linea fu quella di rivedere l'AIA del 2011. Lui emise un provvedimento senza dire nulla ad Ilva a marzo del 2012, in cui avviava il procedimento per la revisione dell'AIA 2011. Questo provvedimento mi fu sottoposto dal Dottor Ferrante ed io, siccome quel provvedimento era palesemente viziato nelle motivazioni, suggerii di impugnarlo al TAR. Io di questo non vi ho mai parlato, non vi ho mai prodotto neppure il ricorso con l'R.G., ma ve lo produco in una prossima occasione perché non ce l'ho dietro, non posso portarmi tutta la montagna di documenti. Io impugnai il provvedimento del Ministero Dell'Ambiente che disponeva il riesame dell'AIA di Ilva 2011. Nell'agosto 2012, dopo che erano successi i noti fatti del luglio, Clini convinse Ferrante a revocare il ricorso. Ferrante mi chiese di revocare il ricorso e io, da buon Avvocato, gli dissi: "Me lo metta per iscritto" e una volta che ho ricevuto la disposizione per iscritto, io naturalmente ho provveduto a revocare il ricorso. Però in quel ricorso voi troverete moltissime ragioni giuridiche, potrete valutare la loro fondatezza della mia impugnazione alla procedura di revisione dell'AIA 2012. Perché il punto vero della questione è che le BAT 2012 non erano opponibili ad Ilva a quella data, lo dice anche la recente sentenza del Tribunale di Milano, quella depositata il 7 gennaio 2020, esamina tutta la vicenda amministrativa, dedica una quarantina di pagine, esamina i miei ricorsi e dice che quelle BAT 2012 non erano opponibili ad Ilva in quel momento. Perché? Perché se voi andate a leggervi l'Articolo 93 o 94 della Direttiva Comunitaria del 2010, leggerete che quelle BAT - per le imprese già munite di AIA, qual era Ilva a un tempo - diventavano applicabili sei anni dopo l'emanazione delle BAT, quindi 2012/2018. Se voi andate a leggervi l'Articolo 23 della Direttiva Comunitaria, vi dice espressamente che quelle BAT erano applicabili quattro anni dopo il recepimento in ciascun stato membro della direttiva comunitaria. Recepimento che deve avvenire con l'emanazione delle MTD o delle BAT con decreto nazionale. Quindi per le imprese, per gli stabilimenti già dotati di AIA sono due anni in più, Ilva lo era e quindi erano due anni in più. Quindi fino al 2018 l'Ilva non era tenuta ad adottare le BAT o MTD emanate nel 2012 e in tutti gli altri paesi, in Germania i concorrenti dell'Ilva si sono adeguati a partire dal 2018, determinando così... utilizzando una discriminazione comunitaria invertita. Cioè, lo stato membro discrimina il proprio operatore rispetto agli operatori degli altri stati europei. Questo è un punto fondamentale e questo punto è stato acclarato molto bene da quella sentenza che vi richiamavo

prima... No, non l'abbiamo prodotta, ma comunque eventualmente possiamo anche produrla. Io avrei terminato e vi ringrazio dell'attenzione. Anche se è irrituale, se ci sono delle domande io le interiorizzo e ne faccio oggetto di mie dichiarazioni spontanee.
+PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringraziamo. Non ci sono domande chiaramente.

L'imputato Perli si riaccomoda al proprio posto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono altre questioni, documenti da produrre?

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Ci riserviamo di produrre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – D'accordo, la documentazione completa che è stata utilizzata anche dall'Avvocato Perli. Allora, adesso ci ritireremo per la richiesta. Il teste lo possiamo liberare. Dottor Mazzoni, può andare via. Vero, Avvocato, o deve fare delle domande al Dottor Mazzoni?

AVVOCATO R. DELLA VALLE – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lo possiamo liberare. Prima di ritirarci, vorrei fare un punto della situazione per quanto riguarda i testi. Quantomeno per il 3 febbraio. Avvocato Annicchiarico ha provveduto alla citazione dei testi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, abbiamo provveduto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quanti ne ha citati?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dieci, come da sua ordinanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci ritiriamo. Ci vediamo tra circa una mezz'ora, se qualcuno ha esigenza di fare pausa.

Il processo viene sospeso alle ore 13: 40 e riprende alle ore 14:49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo dare lettura dell'ordinanza.

La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sull'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data 27.1.2020 con cui è stata rigettata la istanza di rinvio, per l'udienza del 4 febbraio 2020, per concomitante impegno professionale, avanzata dall'Avvocato Perrone in data 3.1.2020, alla quale si associava l'Avvocato Vozza;

sentite tutte le Parti;

esaminati gli atti oggi prodotti dall'Avvocato Perrone, consistenti nella sentenza della Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 23.2.2017 e nel ricorso avanzato dal P.G. in sede; osserva: la documentazione oggi prodotta dal Difensore è ininfluenza rispetto alle motivazioni di cui alla precedente ordinanza della quale si è chiesta la revoca e che si intende integralmente richiamata e trascritta. Più specificatamente il

Difensore ha ommesso di indicare la data dell'insorgenza del concomitante impegno professionale al fine di valutarne la priorità temporale anche rispetto alla data di pubblicazione del calendario di questo processo, inclusivo dell'udienza del 4 febbraio 2020.

Ancora, la documentazione prodotta al più dimostra le imputazioni per cui si procede in quel processo, senza nulla aggiungere alla mancata indicazione – fatta salva la generica formula di stile utilizzata nella istanza – delle ragioni concrete anche rispetto all'attività di udienza in questo processo ancora nel dettaglio da programmare e della impossibilità di avvalersi di un sostituto ex Articolo 102, C.P.P..

Per questi motivi rigetta l'istanza di cui in premessa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, vuole la restituzione di questa documentazione?

AVVOCATO L. PERRONE – Naturalmente deduco la nullità dell'ordinanza reiettiva della mia istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto. Diamo atto che viene restituita la documentazione fornita al mero fine di decidere sull'istanza di revoca.

Allora, vediamo per quanto riguarda il programma delle prossime udienze, il 3 febbraio.

Avvocato Annicchiarico, ci può dire i testi che ha citato per quella udienza?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora: Galeone, Fanigliulo, Felice, Ballerio, Corti, Talpone, Martinelli, Firpo, “*Stolp*” (*fonetico*) e “*Plazec*” (*fonetico*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Li altri li cita tutti tra il 4 e il 5, sempre una decina. Poi – Avvocato – dobbiamo rivedere, penso che lo faremo il 3, l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, perché mi sembra che ci fossero delle limitazioni anche ad alcuni testi di cui lei ha chiesto l'esame. Fosse stata ridotta la lista.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, ma ci stiamo attenendo a quell'ordinanza in maniera precisa. L'unica cosa, Presidente, io volevo sapere se poteva cortesemente darci una idea di come procedere per quanto riguarda il discorso delle erogatorie, perché abbiamo bisogno poi noi di prendere dei consulenti tecnici dal punto di vista della traduzione. Quindi volevamo capire come organizzarci, su che udienze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il 3 risolveremo questa questione. Quindi, 3, 4 e 5 li cita in esaurimento, dieci, dieci e poi i residui, sempre tenendo presente l'ordinanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Ma per quelli stranieri più o meno quando prevedete? Perché io ho contattato un consulente e voleva sapere la data, più o meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci riserviamo di verificare, perché a noi risulta che di quelli stranieri alla fine solo un paio erano stati ammessi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l'altra volta Presidente, se prendiamo il verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che dico non cambia i provvedimenti già emessi, alcune volte dico delle cose sbagliate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però i provvedimenti che la Corte ha assunto restano quelli, se magari in un certo momento non li ricordo, perché sono passati quattro anni, però poi ce li andiamo a rivedere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, in questo andarci a rivedere, abbiamo appurato che di quei testi stranieri uno o due erano in realtà stati ammessi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh! Però c'è un passaggio dell'istruttoria in cui, Praticamente, tenendo conto del numero dei testi ammessi, voi mi dite: “Diteci quelli su cui voi avreste interesse (tant'è che avete utilizzato sostituzione di ogni genere e tipo) e focalizziamo la citazione su quelli di cui vi interessa”. Per questo io mi sono permesso di indicare, ho fatto in questa maniera, il criterio è questo: rispetto agli stabilimenti stranieri di cui si occupava Nicola Riva, ho cercato di individuare una persona per ogni stabilimento affinché ci venisse a riferire il fatto, perché c'erano più persone. Le indicazioni che mi erano state date da parte della Corte, nel corso di queste interlocuzioni, erano legate a questa circostanza: “Laddove è possibile documentalmente provare che Nicola Riva si occupava di determinate società, ce le produca con i documenti, laddove questo non è possibile ci indica i testimoni”. E io vi ho indicato i testimoni perché laddove non ci sono i documenti, vi volevo portare i testimoni. Questo era il criterio, né più e né meno, non ci sono né finalità dilatorie e né niente. Tant'è che vi ho più volte detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qui non è più questione di finalità dilatorie, è questione che c'è un'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova e quella dobbiamo applicare. Lei mi sta dicendo che non l'abbiamo applicata durante il dibattimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l'abbiamo cambiata sostanzialmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, implicitamente l'avremmo revocata. Però questo non vuol dire che l'abbiamo totalmente annullata o revocata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, io non voglio dire. Però io mi sono adeguato, anche rispetto al numero io ho rinunciato ad una marea di testi autorizzati, perché poi le indicazioni della Corte sono state: “Avvocato, cerchi di fare economia e ci dica quelli che la interessano” e così abbiamo fatto. Se lei vede abbiamo rinunciato a decine e decine di testi autorizzati, quindi da questo punto di vista, se ci dà la possibilità di sentire queste persone. Anche perché gliel'ho detto, sono testimonianze brevi, non sono neanche lunghe e tendono a dimostrare il fatto che Nicola Riva era un

amministratore dell'Ilva solo formale, ma che nel gruppo si occupava di tutt'altro. Quindi, per questo dico, da questo punto di vista vi ho anche invitato, ho detto: "Se voi da sotto questo profilo la ritenete già raggiunta la prova, io sono più tranquillo, altrimenti, ovviamente, per i gradi successivi, qualora ce ne dovessero essere, ho esigenze che vengano sentiti questi testimoni a dire nella effettività e nell'aspetto gestorio di cosa si occupava Nicola Riva. Questo è solo Presidente, né più e né meno. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque, Avvocato, questo non toglie il fatto che lei nel citare i testimoni deve sempre tener presente l'ordinanza di ammissione. Da questo non si...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presidente, questo cambia eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il fatto che abbia lei rinunciato, la decisione è stata sua.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma io non ho ancora rinunciato a tanti testi, Presidente. A questo punto no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno l'ha obbligata a rinunciare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma se il discorso non è finalizzato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la sua strategia difensiva ha ritenuto di rinunciare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma che strategia! Presidente, ma io non ho ancora rinunciato. Io a questo punto Presidente prendo atto di quello che state dicendo e mi comporto di conseguenza, che vi devo dire! Io ho cercato di raccogliere l'invito della Corte che mi aveva detto: "Razionalizzi le sue richieste sulla base effettivamente di quello che le serve". Questo era stato il messaggio che mi aveva dato ed io mi sono adeguato su questo senso. Se dobbiamo invece formalizzarci sull'ordinanza primigenia, io prendo atto di tutto quello che dice lei Presidente, io mi adeguo a quello che dice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Penso di essere stata chiara in quello che ho detto, ci riflettiamo tutti e poi il 3 prendiamo una decisione. Invece poi dal 10 dovremmo iniziare con l'esame dei consulenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le controprova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, delle richieste a controprova. Già dal 5, perché l'Avvocato Loreto mi sa che aveva citato anche il 4.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma 4 e 5 ci sono i miei, ha detto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, li sentiremo, sentiremo anche quelli. Ormai li ha citati e li potremmo anche sentire. Dopodiché già dal 5 potremmo iniziare con gli altri testi a controprova: Avvocati Sirotti, Mariucci, Sassi, Voza, Caiazza, per il 5.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per il 10, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, per il 5 Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma il 5 ci sono i miei, oltre quegli altri!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo detto che sono 4, se lei ne cita dieci, dieci, ne rimangono quattro il 5. Il 5 ne rimangono quattro e i suoi colleghi possono citare, possiamo iniziare con i testi a controprova.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda i testi indicati dall'Avvocato Loreto, c'è un teste, Fiore Roberto, che è comune alla lista Capogrosso e per il 4 io avevo chiesto la cortesia di non sentire i miei testi. Quindi, se la Corte mi autorizza a ricitarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo potrà recitare lei. Se compare, compare. Lo potrà recitare.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io preferisco dirlo prima, perché giustamente la Corte ha detto: “Cerchiamo di farli venire una volta sola”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo recita, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Dopodiché io, come vi ho detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi non abbiamo nessuna possibilità di controcitarlo, dovrebbe essere l'Avvocato Loreto se parla per il 5.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ma io doverosamente glielo devo anche rappresentare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, senz'altro. Lei lo può recitare per il 5.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Allo stesso modo – Presidente - io chiedevo la cortesia, a maggior ragione perché non sono udienze dedicate esclusivamente alle controprove, se fosse possibile, in ragione di una serie anche di impegni professionali e personali, i miei testi citarli per il 10. Le dico peraltro, Presidente, che questa richiesta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il 10, va bene Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Molti testi peraltro... Almeno un paio a dire il vero. Molti sono comuni, un paio credo che siano comuni ad una quindicina di imputati diversi. Quindi per il 10 riusciamo magari anche ad organizzarci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi resterebbero i testi Avvocati Melucci, Urso, Perrone e Annicchiarico, che andrebbero all'11 a questo punto.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, lei però mi ha detto di citarne dieci per volta, io ne ho diciannove complessivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, iniziamo il 10.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì e vediamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'11, il 12. Però cominciateli a citare per il 10, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, lei ha detto: “Aspettate mercoledì”. Io stasera preparo le citazioni e domattina partono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Li cominci a citare per il 10 e poi magari andremo al 12 per i suoi colleghi.

(Interventi fuori microfono).

AVVOCATO V. VOZZA – Il 10, sì. Perciò dicevo al Presidente, siccome – appunto - alcuni miei testi sono comuni anche al collega Della Valle e a moltissimi altri difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, alcuni sono in comune e anche per questi testi, se sono in comune tendenzialmente vanno ascoltati una sola volta.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, perciò le chiedevo il 10 Presidente, perché essendo comune a quindici imputati, almeno facciamo circolare l'informazione e non pregiudichiamo nessuno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi non si riesce, vuol dire che torneranno una volta di più. Va bene, ci vediamo allora il 3.

